Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 122° — Numero 4

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 gennaio 1981** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

Annuo	L. 60.000
Semestrale	L. 33.000
Un fascicolo	L. 350

abbonamento a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali:

Annuo	L. 22.000
Semestrale	L. 12.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato **L. 25.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi **L. 20.000**

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali **L. 8.000**

Supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati **L. 350** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Annuo	L. 52.000
Semestrale	L. 29.000

Un fascicolo **L. 300** per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

Fascicoli di annate arretrate: il doppio

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sicilia

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 4 DEL 6 GENNAIO 1981:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 194 delle revoche in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 17 novembre 1980, n. 5929/R.

(11549)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 dicembre 1980, n. **923.**

Rinnovo ed aumento del contributo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione, a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI), con sede in Roma, di un contributo annuo di lire 350 milioni per il biennio 1980-81.

Art. 2.

La Società italiana per l'organizzazione internazionale presenterà al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascuno degli anni in cui riceve il contributo, il proprio bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'attività svolta, relativo all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro degli affari esteri provvederà a trasmettere entro trenta giorni tali documenti al Parlamento con il proprio motivato giudizio sulla gestione della Società.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà effettuato il versamento alla Società italiana per l'organizzazione internazionale della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello cui si riferiscono i documenti stessi.

Art. 3.

All'onere di lire 350 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 250 milioni lo specifico accantonamento e per lire 100 milioni parte dell'accantonamento predisposto per « Partecipazione italiana al Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM) ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 22 dicembre 1980, n. **924.**

Modifiche agli articoli 4, 7 e 28 della legge 26 maggio 1975, n. 327, sullo stato giuridico del personale non di ruolo, docente e non docente, in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali all'estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'articolo 7, della legge 26 maggio 1975, n. 327, è sostituito dal seguente:

« E' istituita, presso il Ministero degli affari esteri, una commissione, nominata con decreto del Ministro e composta dal competente direttore generale del Ministero degli affari esteri o del Ministero della pubblica istruzione, che la presiede, da tre rappresentanti del Ministero degli affari esteri, di cui uno designato dalla Direzione generale dell'emigrazione e degli affari sociali, tre rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione e due maestri e un professore possibilmente di ruolo designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie del personale insegnante incaricato in servizio all'estero. Per ciascuno dei membri della commissione è nominato un supplente. In caso di assenza o legittimo impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano designato dal Ministero d'appartenenza del presidente. In tale caso la commissione è integrata con la partecipazione ai lavori di un supplente scelto tra quelli designati dalla suddetta amministrazione. La commissione dura in carica un triennio; i suoi membri possono essere riconfermati una sola volta ».

Art. 2.

I termini del 90° giorno stabiliti dagli articoli 4, primo comma, e 28, primo comma, della legge 26 maggio 1975, n. 327, sono sostituiti con il termine del 180° giorno.

I termini di 30 giorni stabiliti dall'articolo 7, primo e secondo comma, della stessa legge sono sostituiti, rispettivamente, con i termini di 45 giorni e di 100 giorni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 22 dicembre 1980, n. **925.**

Nuove norme relative ai sovracanoni in tema di concessioni di derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura del sovracanone annuo dovuto, ai sensi dell'ottavo comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, dai concessionari di derivazioni d'acqua per produzioni di forza motrice, con potenza nominale media superiore a chilowatt 220, è rivalutata a lire 4.500 per chilowatt di potenza nominale a decorrere dal 1° gennaio 1980.

Art. 2.

Con la stessa decorrenza i sovracanoni previsti dall'articolo 53 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono conferiti nella misura fissa di lire 1.200 per ogni chilowatt di potenza nominale media concessa o riconosciuta per le derivazioni di acqua con potenza superiore a chilowatt 220.

Il riparto del gettito annuo può avvenire con accordo diretto, ratificato con decreto del Ministro delle finanze, fra i comuni e le province beneficiarie del sovracanone.

In caso di mancato accordo lo stesso Ministro delle finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, procederà d'ufficio alla liquidazione e ripartizione delle somme.

Per le concessioni per le quali abbia già avuto luogo la liquidazione del sovracanone alla data di entrata in vigore della presente legge, lo stesso sovracanone verrà automaticamente conferito nella misura fissa di cui al primo comma del presente articolo e con eguale decorrenza. Il riparto del gettito stabilito tra i beneficiari non subisce modificazioni, salvo l'accoglimento di motivate richieste dei beneficiari medesimi.

Art. 3.

Il Ministro dei lavori pubblici per il sovracanone di cui all'articolo 1 e il Ministro delle finanze per il sovracanone di cui all'articolo 2 della presente legge provvedono ogni biennio, con decorrenza 1° gennaio 1982, alla revisione delle misure degli stessi sulla base dei dati ISTAT relativi all'andamento del costo della vita.

I due provvedimenti devono essere emanati entro il 30 novembre dell'anno precedente alla decorrenza di ogni biennio.

Art. 4.

La lettera *b*) del nono comma dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, deve essere interpretata nel senso che il sovracanone decorre dalla data di entrata in funzione, anche parziale, degli impianti; negli altri casi, pur in pendenza del decreto di concessione.

Art. 5.

Le regioni, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 117 della Costituzione, acquisito l'assenso della maggioranza dei comuni e sentite le comunità montane, possono sciogliere i consorzi per i bacini imbriferi montani, trasferendone alle comunità montane, funzioni, beni mobili ed immobili, attività e passività, rapporti giuridici, mezzi finanziari e proventi derivanti dai sovracanoni e stabilendo le modalità con le quali i comuni non ricadenti nel territorio di comunità montane, già consorziati e non, introitano i sovracanoni loro spettanti.

Nel caso di comuni non appartenenti a consorzi ma situati nel territorio di comunità montane, l'introito del sovracanone è attribuito alla comunità montana a richiesta dei comuni interessati.

Gli introiti previsti dalla presente legge vengono utilizzati dai Consorzi per i bacini imbriferi montani, secondo le indicazioni fornite dalle comunità montane sulla base dei loro piani o programmi.

Art. 6.

Per le province autonome di Trento e di Bolzano, si applica l'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 235.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — NICOLAZZI — REVIGLIO

Visto, *il Guardasigilli:* SARTI

LEGGE 22 dicembre 1980, n. **926.**

Contributo annuo a favore dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente (IPALMO).

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione, a favore dell'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente (IPALMO), con sede in Roma, di un contributo di lire 200 milioni per l'anno 1980 e di lire 300 milioni per l'anno 1981.

Art. 2.

L'Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, dell'America Latina e del Medio Oriente presenterà al Ministero degli affari esteri, entro il mese di febbraio di ciascun anno, il proprio bilancio consuntivo, corredato da una relazione illustrativa sull'at-

tività svolta, relativo all'anno finanziario immediatamente precedente. Il Ministro degli affari esteri provvederà a trasmettere, entro trenta giorni, tali documenti al Parlamento, con il proprio motivato giudizio sulla gestione dell'Istituto.

Solo dopo la presentazione al Parlamento dei documenti indicati nel comma precedente, sarà effettuato il versamento all'Istituto della quota di contributo relativa all'esercizio finanziario successivo a quello a cui si riferiscono i documenti stessi.

Art. 3.

All'onere di lire 200 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 22 dicembre 1980, n. **927**.

Contributi all'Ufficio internazionale delle epizoozie, con sede a Parigi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ad integrazione del fondo previsto all'articolo 2 del regio decreto-legge 18 novembre 1926, n. 2441, convertito nella legge 3 agosto 1928, n. 1961, e modificato dall'articolo 1 della legge 14 agosto 1971, n. 845, e dall'articolo 1 della legge 26 marzo 1975, n. 93, per l'adempimento degli impegni derivanti dall'accordo di Parigi del 25 gennaio 1924, istitutivo dell'Ufficio internazionale delle epizoozie, è autorizzato un contributo straordinario per una somma pari all'ammontare di franchi francesi 232.854 per gli impegni finanziari dell'Italia fino al 31 dicembre 1979, in favore del citato Ufficio internazionale delle epizoozie.

Per l'anno finanziario 1980 il contributo a favore del predetto Ufficio è stabilito nel controvalore in lire di franchi francesi 181.450.

Art. 2.

Allo stesso Ufficio internazionale indicato all'articolo precedente è concesso un contributo straordinario pari al controvalore in lire italiane di franchi francesi 30.000, in relazione a lavori di ristrutturazione, trasformazione, risistemazione e riparazione dell'edificio sede dell'Ufficio medesimo.

Art. 3.

A decorrere dall'anno finanziario 1981 il contributo annuo dovuto dall'Italia all'Ufficio internazionale delle epizoozie è determinato con apposita norma da inserire nella legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato.

Art. 4.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive lire 72 milioni per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo all'uopo utilizzando per lire 9 milioni l'apposita voce e per lire 63 milioni parte dell'accantonamento relativo al « Rinnovo della convenzione di Lomé ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — COLOMBO — ANIASI — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

LEGGE 22 dicembre 1980, n. **928**.

Norme sull'accesso a posti direttivi nelle scuole e a posti di ispettore tecnico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Concorsi a posti di personale direttivo

I concorsi a posti di personale direttivo di cui al capo III del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono indetti con frequenza biennale, almeno 18 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico da cui decorreranno le nomine dei vincitori.

Le graduatorie dei concorsi hanno validità per due anni scolastici.

I posti da mettere a concorso sono determinati in relazione al numero dei posti che si prevede siano vacanti e disponibili all'inizio di ciascuno dei due anni scolastici a decorrere dai quali sono da effettuare le nomine. Ad essi vanno aggiunti i posti che si renderanno comunque vacanti e disponibili alle predette date.

Le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo del presente articolo si applicano anche ai concorsi già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Norme transitorie per i concorsi a posti direttivi negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica

I docenti che hanno conseguito una votazione di almeno trentacinque cinquantesimi nella prova colloquio dei concorsi a posti di preside indetti per effetto dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, e sono stati esclusi dalla graduatoria dei vincitori per carenza di posti o di requisiti di ammissione al concorso, sono immessi nel ruolo del personale direttivo, purchè, alla data di presentazione della domanda di partecipazione ai predetti concorsi, fossero forniti di laurea ed avessero maturato, dopo la nomina nei ruoli del personale docente, un servizio di almeno cinque anni effettivamente prestato.

L'immissione in ruolo, nei limiti dei posti disponibili e a domanda degli interessati da presentare al Ministero della pubblica istruzione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta sulla base di un'unica graduatoria per ogni tipo di istituto o scuola.

E' indetto, per una sola volta, un concorso per titoli, integrato da un colloquio, a posti di preside negli istituti e scuole di istruzione secondaria, nei licei artistici e negli istituti d'arte, riservato al personale insegnante di ruolo nei predetti istituti e scuole, che sia stato incaricato della presidenza per almeno due anni nel periodo dall'anno scolastico 1973-74 all'anno scolastico 1980-81 compreso.

I due incarichi di presidenza possono essere stati svolti anche in istituti e scuole di tipo diverso da quello per il quale il predetto personale ha i requisiti per concorrere.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per la partecipazione ai concorsi a preside. Ai fini dell'ammissione al concorso relativo alla scuola secondaria di primo grado previsto dal terzo comma del presente articolo, è sufficiente il possesso di una laurea anche se non compresa fra le lauree richieste per l'ammissione ai concorsi a cattedre dello stesso tipo di scuola.

Al concorso riservato previsto dal presente articolo sono assegnati tutti i posti di preside disponibili e non messi a concorso, riferibili ad anni scolastici antecedenti al 1981-82. Detti posti sono incrementati del 50 per cento dei posti disponibili e non messi a concorso all'inizio dell'anno scolastico 1981-82. Il restante 50 per cento dei posti disponibili è assegnato ai concorsi ordinari già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.

I posti assegnati al concorso riservato previsto dal presente articolo sono ulteriormente incrementati del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili all'inizio degli anni scolastici 1982-83 e 1983-84.

Il restante 50 per cento è assegnato ai concorsi ordinari già indetti alla data di entrata in vigore della presente legge.

I posti che non siano coperti col concorso riservato di cui al presente articolo sono portati in aumento ai posti di preside assegnati al corrispondente concorso ordinario, già indetto alla data di entrata in vigore della presente legge. Parimenti i posti che non siano coperti con il concorso ordinario sono portati in aumento ai posti di preside assegnati al corrispondente concorso riservato.

Fino all'espletamento del concorso riservato previsto dal presente articolo e dei concorsi ordinari indetti prima della data di entrata in vigore della presente legge gli incarichi di presidenza già conferiti alla data medesima sono prorogati.

L'assegnazione definitiva della sede ai vincitori del concorso riservato previsto dal presente articolo e ai vincitori del concorso ordinario già indetto alla data di entrata in vigore della presente legge sarà disposta, per ciascun tipo di istituto o scuola, dopo l'espletamento di entrambi i concorsi ad esso relativi. La sede sarà assegnata, all'inizio di ciascun anno cui si riferisce la disponibilità dei posti, alternativamente, prima ad un vincitore del concorso ordinario e successivamente ad un vincitore del concorso riservato.

Prima dell'assegnazione definitiva della sede i vincitori nominati saranno assegnati ad una sede provvisoria.

Ai fini dell'espletamento del concorso riservato previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni ed i provvedimenti già emanati in attuazione del secondo comma dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.

I componenti la commissione del concorso riservato previsto dal presente articolo, appartenenti alle categorie indicate alle lettere *a*) e *c*) del primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono sorteggiati tra coloro che risultano compresi negli elenchi di cui all'articolo 12 del predetto decreto.

Art. 3.

Modifica dei requisiti per l'ammissione ai concorsi a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte

Ai fini dell'ammissione ai concorsi a posti di preside nei licei artistici e negli istituti d'arte, si prescinde dai titoli di studio previsti dall'articolo 28, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, per i docenti di materie artistico-professionali e di arte applicata, nominati nei ruoli dei licei artistici e degli istituti d'arte per effetto di precedenti norme che non prevedano tali titoli.

Art. 4.

Norme particolari per l'ammissione al concorso riservato a posti di preside di scuola magistrale

Al concorso riservato a posti di preside di scuola magistrale da indire ai sensi della presente legge possono partecipare anche i docenti non appartenenti ai ruoli della scuola magistrale.

Art. 5.

Commissioni giudicatrici

All'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, dopo il secondo, è aggiunto il seguente comma:

« Qualora il numero dei concorrenti sia superiore a 500, le commissioni di cui al primo comma sono integrate, secondo le medesime modalità di scelta, con altri cinque componenti per ogni gruppo di 500 o frazione di 500 concorrenti ».

Le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, come modificato dalla presente legge, si applicano anche ai concorsi per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata ultimata la correzione degli elaborati relativi alle prove scritte.

Art. 6.

Concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato

Ai concorsi a posti di vice rettore dei convitti nazionali e vice direttrice degli educandati femminili dello Stato, previsti dal primo comma dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono ammessi rispettivamente anche gli istitutori e le istitutrici dei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali che abbiano maturato, dopo la nomina nei ruoli, un servizio di almeno 5 anni effettivamente prestato, e siano forniti di laurea e abilitazione all'insegnamento negli istituti e scuole di istruzione secondaria.

Art. 7.

Norme per l'immissione nei ruoli del personale ispettivo tecnico centrale

I presidi di ruolo che in un precedente concorso a posti di ispettore centrale siano stati inseriti nella graduatoria di merito sono immessi nei ruoli del personale ispettivo tecnico centrale, per i contingenti e i settori relativi agli istituti e scuole di grado e tipo corrispondente a quello cui si riferisce il ruolo di appartenenza, a domanda degli interessati da presentare al Ministero della pubblica istruzione entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, e mano a mano che si rendano disponibili i posti nei relativi contingenti e settori. L'immissione è disposta sulla base di un'unica graduatoria ad esaurimento per ciascun settore.

Art. 8.

Concorso riservato a posti di ispettore tecnico periferico

Il Ministro della pubblica istruzione è autorizzato a bandire, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso per titoli a posti di ispettore tecnico periferico, per il contingente relativo alla scuola materna e alla scuola elementare, riservato a direttori didattici compresi nelle graduatorie di merito di precedenti concorsi per esami e titoli nel soppresso ruolo degli ispettori scolastici.

Tra i partecipanti a detto concorso sarà formata una graduatoria sulla base del punteggio complessivo riportato nel concorso per esami e titoli a posti di ispettore scolastico, secondo quanto previsto dall'articolo 4 della legge 23 dicembre 1967, n. 1342.

A coloro che risulteranno iscritti in tale graduatoria sarà attribuito, ogni anno, un numero di posti pari alla metà dei posti vacanti alla data del 10 settembre nella dotazione organica degli ispettori tecnici periferici della scuola materna ed elementare, prevista dall'articolo 119 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sino all'esaurimento della graduatoria.

Art. 9.

Norme particolari per la copertura del posto di rettore del convitto nazionale «Federico Chabod» di Aosta

In prima applicazione dell'articolo 31 della legge 16 maggio 1978, n. 196, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta», al concorso per la copertura del posto di rettore del convitto nazionale «F. Chabod» di Aosta, da indire ai sensi del capo III, titolo II, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono partecipare anche i presidi delle scuole secondarie di primo grado della regione Valle d'Aosta, con anzianità nel relativo ruolo di due anni di servizio effettivamente prestato.

Art. 10.

Applicazione di norme

Per quanto non previsto dalle norme della presente legge si applicano le precedenti disposizioni in materia, in quanto non incompatibili.

Art. 11.

Entrata in vigore

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 dicembre 1980

PERTINI

FORLANI — BODRATO

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI

DECRETO MINISTERIALE 6 ottobre 1980.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Filatura cascami seta S.p.a. (ex Gutermann), stabilimento di Perosa Argentina.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1125, concernente l'intervento straordinario della cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la Filatura Cascami seta S.p.A., (ex Gutermann), stabilimento di Perosa Argentina (Torino), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della Filatura Cascami seta S.p.a. (ex Gutermann), stabilimento di Perosa Argentina (Torino).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 6 febbraio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 ottobre 1980

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
QUATTRONE

p. *Il Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ABIS

p. *Il Ministro del tesoro*
TIRABOSCHI

p. *Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*
MAZZOLI

(11651)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1980.

Rettifica dei decreti concernenti il trasferimento di canali demaniali di irrigazione scorrenti nel territorio delle province di Alessandria, Novara, Torino, Vercelli e Pavia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Premesso che:

con i precedenti decreti nn. 42091, 42092, 42093, 42094, 42095, 42096, 42097, 42098, 42099, 42100, 42101, 42102, 42103, 42104 e 42105 in data 1° agosto 1980 sono stati approvati gli stati di consistenza 31 gennaio 1979 (parte I, fascicoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14) e 28 febbraio 1979 (parte II, fascicolo 1) relativi ai canali demaniali d'irrigazione scorrenti nel territorio delle province di Alessandria, Novara, Torino e Vercelli, nonché agli 81 caselli idraulici a servizio dei canali stessi e, nel contempo, è stato disposto il formale trasferimento dei beni medesimi alla regione Piemonte con la loro simultanea consegna alla associazione « Coutenza canali Cavour », con sede legale in Vercelli e sede amministrativa in Novara;

detti provvedimenti sono stati vistati dalla ragioneria centrale di questo Ministero il 12 agosto 1980 ai numeri 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 e 57 e registrati alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1980, registro n. 33 Finanze, fogli numeri 277, 276, 275, 274, 273, 272, 271, 270, 269, 268, 267, 266, 265, 264 e 263;

con altri decreti pure in data 1° agosto 1980, numeri 42217, 42219, 42221, 42223 e 42225 sono stati approvati gli stati di consistenza 31 gennaio 1979 (parte I, fascicoli 1, 2, 3 e 4 e parte II, fascicolo 1), relativi ai canali demaniali di irrigazione scorrenti nel territorio della provincia di Pavia, nonché ai 31 caselli idraulici a servizio dei canali stessi e, nel contempo, è stato disposto il formale trasferimento dei beni medesimi alla regione Lombardia con la loro simultanea consegna alla predetta « Coutenza canali Cavour »;

quest'ultimi provvedimenti sono stati del pari vistati dalla ragioneria centrale di questo Ministero il 12 agosto 1980 ai numeri 58, 62, 63, 64 e 65 e registrati alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1980, registro n. 33 Finanze, fogli numeri 284, 288, 289, 290 e 291;

Visto l'art. 2 dello statuto dell'anzidetta coutenza, allegato all'atto costitutivo 27 ottobre 1978, n. 44985 di repertorio, a rogito del notaio Cafagno di Novara, dal quale risulta che la coutenza medesima è stata in effetti costituita allo scopo di gestire esclusivamente la parte della rete dei canali Cavour tuttora direttamente gestita dal Ministero delle finanze, essendo rimasta invariata la competenza delle due Associazioni Est e Ovest Sesia nella gestione dei canali già ad esse da tempo assentite in concessione;

Viste le lettere 22 ottobre 1980 numeri 2/4522, 2/4523, 2/4504, 2/4503, 2/4520, 2/4533, 2/4529, 2/4221, 2/4535, 2/4527, 2/4530, 2/4532, 2/4534, 2/4536, 2/4524, 2/4526, 2/4506, 2/4525, 2/4507 e 2/4488, con le quali l'Amministrazione generale dei canali Cavour, tenuto conto dello scopo per il quale la suddetta coutenza è stata costituita e del fatto che i canali Gazelli, Lanza, Mellana, e roggia Fuga sono ubicati al di fuori dei comprensori sia delle due associazioni interessate sia della coutenza stessa, ha rappresentato la necessità di apportare alcune modifiche alle disposte consegne, allo scopo di stabilire che:

a) i canali Gazelli, Lanza, Mellana e roggia Fuga, scorrenti rispettivamente nelle province di Torino ed Alessandria, nonché i relativi caselli idraulici di cui agli stati di consistenza parte I, fascicoli 2 e 10 e parte II, fascicolo 1 (Imbocco Gazelli, di Lauriano, Imbocco Lanza, Rotondino, Valentino, Vallare, Occimiano e di S. Maria del Tempio), sono da trasferire e, in mancanza di consorzi di utenti già costituiti, da consegnare contemporaneamente alla regione Piemonte;

b) i canali scorrenti nelle province di Torino, Vercelli e Novara, di cui alla parte I, fasc. 1; Naviglio d'Ivrea (1° e 3° tratto), cavi secondari del Naviglio d'Ivrea (scaricatore dei travi, roggia del Maglio o della Fucina, roggia di Pianezza, roggia Campasso, roggia della Torre, roggia di Pratosecco, roggia Bianca, roggia di Gravellino, roggia di Povigliano o Vestronata o del Molinetto, scaricatore di Tina, scaricatore della roggia Bianca, scaricatore della roggia del Gravellino e lo scaricatore della Maddalena), canale Depretis o di Cigliano, scaricatore Grande del canale Depretis e scaricatore del Castello; parte I, fasc. 2: canale Cavour - 1° tratto dall'imbocco sul fiume Po al ponte della strada statale Torino-Milano, 2° tratto dal detto ponte alle tombe sottopassanti il fiume Sesia, scaricatore 2° del canale Cavour, scaricatore Poasso, scaricatore in Dora, scaricatore nel torrente Elvo, scaricatore nel torrente Cervo, scaricatore nel fiume Sesia; parte I, fasc. 3: canale Farini e scaricatore del canale Farini, nonché i caselli di cui alla parte II, fasc. 1 (imbocco Naviglio d'Ivrea, di Albiano, di Tina, di Borgomasino, della Maddalena, nuovo di Santhià, vecchio imbocco canale Depretis, nuovo imbocco canale De-

pretis, Ponte Reale, imbocco Vanoni, imbocco canale Cavour, imbocco canale Cavour, imbocco canale Cavour, chiavica di presa canale Cavour, Poasso, casello Dora, Treponti vecchio, Treponti nuovo, Vianello, di Crova, Naja, Vettigné, di Formigliana, di Monformoso, di Villarboit, imbocco canale Farini nuovo e vecchio) sono da trasferire alla regione Piemonte e da consegnare contemporaneamente alla Coutenza canali Cavour;

c) i canali scorrenti nelle province di Alessandria, Novara, Torino e Vercelli di cui alla parte I, fasc. 1: 2° e 4° tratto del Naviglio d'Ivrea; parte I, fasc. 2: canale del Rotto, roggia Molino, della Rocca e scaricatore Casotto vecchio; parte I, fasc. 3: cavo Lucca, cavo Parella, naviletto Tane Cavour, cavo di Vercelli o Monaco, naviletto della Mandria di Santhià, naviletto di Tronzano o di Asigliano, cavo Viadonna, scaricatore Valdemino, naviletto di Tane, cavo Bargiggia, scaricatore del Molino di Crova, naviletto del Termine, naviletto di Salasco, scaricatore del naviletto di Salasco, naviletto della Stella o di Sali, naviletto di Venaria o cavo Roncarolo, ramo secondario del naviletto della Venaria, cavo Provana o della Mezzanotte e cavo Bacone; parte I, fasc. 4: tutti i canali descritti; parte I, fasc. 5: tutti i canali descritti; parte I, fasc. 6: tutti i canali descritti; parte I, fasc. 7: tutti i canali descritti; parte I, fasc. 8: tutti i canali descritti; parte I, fasc. 9: tutti i canali descritti; parte I, fasc. 10: cavo Piccolo, cavo Bignotti, fossato Nuovo, roggia Molinara, di Asigliano, colatore Ronchetto, roggia Fasolina, cavo Cassoglio, cavo Mortuzza, cavo Trediciuno, cavo Valsesia, cavo Vallare, cavo Linea o Tombone (dall'origine alla progr. 614), fosso Olcenengo, ramo abbandonato della roggia Bona detto roggia Morta, raccoglitore Crescentino, raccoglitore di S. Pietro delle Apertole, cavo Fantino, cavo della Chiapuzza, raccoglitore del Fantino, fontana del Gerbido, fontana Campagnina, roggia del Molino di Pobietto, fosso colatore dello Sfondato, cavo delle Cascine Signora e Pievania, ragioni d'acqua sulla roggia Marcova Morta, cavo Morano, fosso raccoglitore del Molino di Matasso e Mezzodì, fosso raccoglitore del Molino di Matasso e Mezzanotte, cavo Grava, ragioni d'acqua sul Rio Sanguinolento, ragioni d'acqua sulla roggia Stura e scaricatore di Villanova, ragioni d'acqua sullo scaricatore Volante e ragioni d'acqua sul Rio Finale ed Orfinale; parte I, fasc. 11: cavo di Valdantona, raccoglitore Roggiarolo, roggia di Mezzo di Villanova, scaricatore Roggiarolo, roggia vecchia di Villanova, cavo Pamperduto, cavo Pamperduto Morto, raccoglitore Grava, cavo Valspina, cavo Piantano di Alò, cavo del Pero o del Campograndi, cavo Sgarzara o Pratovecchio, cavo Bosie di Camino o cavo Grava, colatore Fossati, cavo Solco Storto o Saina o Viascura, scaricatore del cavo Rolette e Via Scura, scaricatore Saina, colatore Ceresa, cavo Vallone, cavi Vallone e Vallonetto ora Roggiarolo, ramo Roggiarolo già Vallonetto, cavo Viotto, scaricatore Vallone, cavo Gignasse e cavetto del Prato Mugnaio, fossetto colatore e Nord Est del Mulino della Costa, cavetto Galline, cavo Guadiba, cavo Mottanovella e Gorra, fontana Piantalone o Gaspardone, fosso detto Fossalone e delle Fontane del Gerbido Comunale, cavo Cascina Nuova, roggia del Mulino di Gazzo e roggia Molino di Balocco; parte I, fasc. 14: canale Vanoni, canale della Candelina o Roggiarolo e cavo Bissotto o di Selve, nonché i caselli idraulici di cui alla parte II, fasc. 1: del Martinetto, Roggerina, Imbocco canale del Rotto, Casotto Vecchio, Colombara, Regina, Radismale, Spinapesce, Costamolino, Costa Giangrina, Ponte del Duca, Barbonetto, Vacile, di Pobietto e di Terranova sono da trasferire alla regione Piemonte e da consegnare contemporaneamente all'Associazione d'irrigazione Ovest Sesia con sede in Vercelli;

d) i canali scorrenti nelle province di Alessandria, Novara e Vercelli, di cui alla parte I, fasc. 2: terzo tratto canale Cavour; parte I, fasc. 10: roggia Gamarra (per i 2/3 spettanti allo Stato e fino alla progr. 2180), colatore Orfreddo (diritti d'acqua), colatore roggia Sesiellà (diritti d'acqua), roggia Morta, roggia Gamarra (corso d'acqua pubblico), fontana e colatore Acquanera, fontana Gamaretto, roggia Bolgora (diritti d'acqua per 2/3 a favore del Demanio dello Stato); parte I, fasc. 11: cavo Montebello, fontana Sella, fontana del Diavolo, diramatore Quintino Sella (dalla sua origine alla progressiva 20190, confine tra la regione Piemonte e Lombardia), antico scaricatore del canale Cavour nel torrente Terdoppio; parte I, fasc. 12: tutti i canali descritti ivi compreso il diramatore Vigevano dall'origine alla progr. 15252; parte I, fasc. 13: tutti i canali descritti; parte I, fasc. 14: scaricatore di Biraga in Sesia, ramo di Biraga diretto in Busca, roggia Molinara di Vivolungo, roggia Molinara di Biandrate, cavo Laura, fontana Storta, cavo Bagnolo (dalla progr. 270 alla progressiva 1010), cavo nuovo di Sartirana (dalla progr. 150 alla progr. 865), canale R. Elena, diramatore Alto Novarese e scaricatore del Molinetto, nonché i caselli idraulici di cui alla parte II, fasc. 1: Greggio di Recetto, di Recetto Centro, di Bianfrate, della Chiarotta, di Mosezzo, di Camiano, vecchio di Veveri, di Galliate, di Novara Nuovo, di Novara Vecchio, di Terdobbiate, di Tornaco, di Galliate, di Cerano, di Vinzaglio, di Lumellogno, di Casalgiate, di Monticello, di Carpignano Sesia, di Casaleggio, di Ponzana, di Casalino 1°, di Casalino 2°, di Biandrate, imbocco canale R. Elena, di Balossina, del Molinetto, partitore di Cavagliano e di Veveri sono da trasferire alla regione Piemonte e da consegnare contemporaneamente all'Associazione d'irrigazione Est Sesia, con sede in Novara;

e) i canali scorrenti in provincia di Pavia di cui alla parte I, fasc. 1: roggia Gamarra manufatto (dalla progr. 2180 al suo termine), scaricatore della roggia Gamarra nel colatore Crocettone, diramatore Quintino Sella (dalla progr. 20190 al suo termine), diramatore Vigevano (dalla progr. 15252 al suo termine), roggia Busca (3° tratto), roggia Molinara di Confienza, scaricatore della roggia Busca, cavetto Busca o Ladro, scaricatore del cavetto Busca e roggia Rizzo Biraga (dalla progr. 30817 al suo termine); parte I, fasc. 2: tutti i canali descritti; parte I, fasc. 3: tutti i canali descritti ivi compresi il cavo Bagnolo dall'origine alla progr. 270 e dalla progr. 1010 al termine, nonché il cavo nuovo di Sartirana dall'origine alla progr. 150 ed alla progr. 865 e parte I, fasc. 4: tutti i canali descritti, nonché i 31 caselli a servizio di detti canali di cui alla parte II, fasc. 1: sono da trasferire alla regione Lombardia e da consegnare contemporaneamente all'Associazione d'irrigazione Est Sesia, con sede in Novara;

f) il canale cavo Linea o Tombone (dalla progressiva 614 al suo termine), per la porzione scorrente in provincia di Pavia, di cui alla parte I, fasc. 1, è da

trasferire alla regione Lombardia e da consegnare contemporaneamente all'Associazione d'irrigazione Ovest Sesia, con sede in Vercelli;

Concordando sulla necessità di apportare le cennate modifiche in ordine alla consegna dei beni devoluti;

Decreta:

Art. 1.

A parziale modifica delle disposizioni contenute nell'art. 3 dei provvedimenti indicati in premesse, l'Amministrazione generale dei canali Cavour è autorizzata:

a trasferire ed a consegnare alla regione Piemonte i canali Gazelli, Lanza, Mellana e roggia Fuga, scorrenti nelle province di Torino ed Alessandria, di cui agli stati di consistenza parte I, fasc. 2 e 10, nonché i caselli idraulici Imbocco Gazelli, di Lauriano, Imbocco Lanza, Rotondino, Valentino, Vallare, Occimiano e S. Maria del Tempio, di cui allo stato di consistenza parte II, fasc. 1;

a trasferire alla regione Piemonte ed a consegnare contemporaneamente alla Coutenza canali Cavour, con sede legale in Vercelli ed amministrativa in Novara, i canali, scorrenti nelle province di Torino, Vercelli e Novara, di cui agli stati di consistenza parte I, fasc. 1: Naviglio d'Ivrea (1° e 3° tratto), cavi secondari del Naviglio d'Ivrea (scaricatore dei travi, roggia del Maglio o della Fucina, roggia di Pianezza, roggia Campasso, roggia della Torre, roggia di Pratosecco, roggia Bianca, roggia di Gravellino, roggia di Povigliano o Vestronata o del Molinetto, scaricatore di Tina, scaricatore della roggia Bianca, scaricatore della roggia del Gravellino e lo scaricatore della Maddalena), canale Depretis o di Cigliano, scaricatore Grande del canale Depretis e scaricatore del Castello; parte I, fasc. 2: canale Cavour - 1° tratto dall'imbocco sul fiume Po al ponte della strada statale Torino-Milano, 2° tratto dal detto ponte alle tombe sottopassanti il fiume Sesia, scaricatore 2° del canale Cavour, scaricatore Poasso, scaricatore in Dora, scaricatore nel torrente Elvo, scaricatore nel torrente Cervo, scaricatore nel fiume Sesia; parte I, fasc. 3: canale Farini e scaricatore del canale Farini, nonché i caselli di cui alla parte II, fasc. 1 (imbocco Naviglio d'Ivrea, di Albiano, di Tina, di Borgomasino, della Maddalena, nuovo di Santhià, vecchio imbocco canale Depretis, nuovo imbocco canale Depretis, Ponte Reale, imbocco Vanoni, imbocco canale Cavour, imbocco canale Cavour, imbocco canale Cavour, chiavica di presa canale Cavour, Poasso, casello Dora, Treponti vecchio, Treponti nuovo, Vianello, di Crova, Naja, Vettigné, di Formigliana, di Monformoso, di Villarboit, imbocco canale Farini nuovo e vecchio);

a trasferire alla regione Piemonte ed a consegnare contemporaneamente all'Associazione d'irrigazione Ovest Sesia, con sede in Vercelli, i canali scorrenti nelle province di Alessandria, Novara, Torino e Vercelli, di cui agli stati di consistenza parte I, fasc. 1: 2° e 4° tratto del Naviglio d'Ivrea; parte I, fasc. 2: canale del Rotto, roggia Molino della Rocca e scaricatore Casotto Vecchio; parte I, fasc. 3: cavo Lucca, cavo Parella, naviletto Tane Cavour, cavo di Vercelli o Monaco, naviletto della Mandria di Santhià, naviletto di Tronzano o di Asigliano, cavo Viadonna, scaricatore Valdemino, naviletto di Tane, cavo Bargiggia, scaricatore del Molino di Crova, naviletto del Termine, naviletto di Salasco, scaricatore del naviletto di Salasco, naviletto della Stella o di Sali, naviletto di Venaria o cavo Roncarolo, ramo secondario del naviletto della Venaria, cavo Provana o della Mezzanotte e cavo Bacone; parte I, fasc. 4: tutti i canali descritti; parte I, fasc. 5: tutti i canali descritti; parte I, fasc. 6: tutti i canali descritti; parte I, fasc. 7: tutti i canali descritti; parte I, fasc. 8: tutti i canali descritti; parte I, fasc. 9: tutti i canali descritti; parte I, fasc. 10: cavo Picco, cavo Bignotti, fossato Nuovo, roggia Molinara, di Asigliano, colatore Ronchetto, roggia Fasolina, cavo Cassoglio, cavo Mortuzza, cavo Trediciuno, cavo Valsesia, cavo Vallare, cavo Linea o Tombone (dall'origine alla progr. 614), fosso Olcenengo, ramo abbandonato della roggia Bona detto roggia Morta, raccoglitore Crescentino, raccoglitore di S. Pietro delle Apertole, cavo Fantino, cavo della Chiapuzza, raccoglitore del Fantino, fontana del Cerbido, fontana Campagnina, roggia del Molino di Pobietto, fosso colatore dello Sfondato, cavo delle Cascine Signora e Pievania, ragioni d'acqua sulla roggia Marcova Morta, cavo Morano, fosso raccoglitore del Molino di Matasso e Mezzodì, fosso raccoglitore del Molino di Matasso e Mezzanotte, cavo Grava, ragioni d'acqua sul Rio Sanguinolento, ragioni d'acqua sulla roggia Stura e scaricatore di Villanova, ragioni d'acqua sullo scaricatore Volante e ragioni d'acqua sul Rio Finale ed Orfinale; parte I, fasc. 11: cavo di Valdantona, raccoglitore Roggiarolo, roggia di Mezzo di Villanova, scaricatore Roggiarolo, roggia vecchia di Villanova, cavo Panperduto, cavo Panperduto Morto, raccoglitore Grava, cavo Valspina, cavo Piantano di Alò, cavo del Pero o del Campograndi, cavo Sgarzara o Pratovecchio, cavo Bosie di Camino o cavo Grava, colatore Fossati, cavo Solco Storto o Saina o Viascura, scaricatore del cavo Rolette e Viascura, scaricatore Saina, colatore Ceresa, cavo Vallone, cavi Vallone e Vallonetto ora Roggiarolo, ramo Roggiarolo già Vallonetto, cavo Viotto, scaricatore Vallone, cavo Giniasse e cavetto del Prato Mugnaio, fossetto colatore e Nord Est del Mulino della Costa, cavetto Galline, cavo Guadiba, cavo Mottanovella e Gorra, fontana Piantalone o Gaspardone, fosso detto Fossalone e delle Fontane del Gerbido Comunale, cavo Cascina Nuova, roggia del Mulino di Gazzo e roggia Molino di Balocco; parte I, fasc. 14: canale Vanoni, canale della Candelina o Roggiarolo e cavo Bissotto o di Selve, nonché i caselli idraulici di cui alla parte II, fasc. 1: del Martinetto, Roggerina, Imbocco canale del Rotto, Casotto Vecchio, Colombara, Regina, Radismale, Spinapesce, Costamolino, Costa Giangrina, Ponte del Duca, Barbonetto, Vacile, di Pobietto e di Terranova;

a trasferire alla regione Piemonte ed a consegnare contemporaneamente all'Associazione d'irrigazione Est Sesia, con sede in Novara, i canali scorrenti nelle province di Alessandria, Novara e Vercelli, di cui agli stati di consistenza parte I, fasc. 2: terzo tratto canale Cavour; parte I, fasc. 10: roggia Gamarra (per i 2/3 spettanti allo Stato e fino alla progressiva 2180), colatore Orfreddo (diritti d'acqua), colatore roggia Sesiella (diritti d'acqua), roggia Morta, roggia Gamarra (corso d'acqua pubblico), fontana e colatore Acquanera, fontana Gamaretto, roggia Bolgora (diritti di acqua per 2/3 a favore del Demanio dello Stato); parte I, fasc. 11: cavo Montebello, fontana Sella, fontana del Diavolo, diramatore Quintino Sella (dalla sua

origine alla progr. 20190, confine tra le regioni Piemonte e Lombardia), antico scaricatore del canale Cavour nel torrente Terdoppio; parte I, fasc. 12: tutti i canali descritti ivi compreso il diramatore Vigevano dall'origine alla progr. 15252; parte I, fasc. 13: tutti i canali descritti; parte I, fasc. 14: scaricatore di Biraga in Sesia, ramo di Biraga diretto in Busca, roggia Molinara di Vivolungo, roggia Molinara di Biandrate, cavo Laura, fontana Storta, cavo di Bagnolo (dalla progr. 270 alla progr. 1010), cavo nuovo di Sartirana (dalla progr. 150 alla progr. 865), canale R. Elena, diramatore Alto Novarese e scaricatore del Molinetto, nonché i caselli idraulici di cui alla parte II, fasc. 1: di Greggio, di Recetto, di Recetto Centro, di Biandrate, della Chiarotta, di Mosezzo, di Camiano, vecchio di Veveri, di Galliate, di Novara Nuovo, di Novara Vecchio, di Terdobbiate, di Tornaco, di Galliate, di Cerano, di Vinzaglio, di Lumellogno, di Casalgiate, di Monticello, di Carpignano Sesia, di Casaleggio, di Ponzana, di Casalino 1°, di Casalino 2°, di Biandrate, imbocco canale R. Elena, di Balossina, del Molinetto, Partitore di Cavagliano e di Veveri;

a trasferire alla regione Lombardia ed a consegnare contemporaneamente all'Associazione d'irrigazione Est Sesia, con sede in Novara, i canali scorrenti in provincia di Pavia, di cui agli stati di consistenza parte I, fasc. 1: roggia Gamarra manufatto (dalla progr. 2180 al suo termine), scaricatore della roggia Gamarra nel colatore Crocettone, diramatore Quintino Sella (dalla progr. 20190 al suo termine); diramatore Vigevano (dalla progr. 15252 al suo termine), roggia Busca (3° tratto), roggia Molinara di Confienza, scaricatore della roggia Busca, cavetto Busca o Ladro, scaricatore del cavetto Busca e roggia Rizzo Biraga (dalla progr. 30817 al suo termine); parte I, fasc. 2; tutti i canali descritti; parte I, fasc. 3: tutti i canali descritti ivi compresi il cavo Bagnolo dall'origine alla progr. 270 e dalla progr. 1010 al termine, nonché il cavo nuovo di Sartirana dall'origine alla progr. 150 ed alla progr. 865; parte I, fasc. 4: tutti i canali descritti, nonché i 31 caselli a servizio di detti canali di cui alla parte II, fasc. 1;

a trasferire alla regione Lombardia ed a consegnare contemporaneamente all'Associazione d'irrigazione Ovest Sesia, con sede in Vercelli, il canale cavo Linea o Tombone (tratto scorrente in provincia di Pavia dalla progr. 614 al suo termine), di cui allo stato di consistenza parte I, fasc. 1.

Art. 2.

I relativi verbali di trasferimento e di contemporanea consegna, costituenti titolo per la trascrizione immobiliare e per la voltura catastale dei beni devoluti, dovranno essere sottoscritti entro 30 giorni dalla data del presente decreto dai rappresentanti dell'Amministrazione finanziaria e degli enti interessati.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1980
Registro n. 46 *Finanze, foglio n.* 226

(11554)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1980.

Proroga a trentanove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo (Torino);

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 25 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 2 maggio 1978, 17 luglio 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 1° agosto 1979, 27 novembre 1979, 23 maggio 1980, 25 luglio 1980 e 3 ottobre 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° luglio 1976 al 14 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società industriale di Lanzo, in Lanzo (Torino), è prolungata al 14 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1980

(11647) *Il Ministro*: FOSCHI

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Class, in Pistoia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980 con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Class, con sede in Pistoia;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Class, con sede in Pistoia, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 aprile 1980 al 28 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11641)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Grandis - Impianti industriali, in Albisola Superiore.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.n.c. F.lli Grandis - Impianti industriali di Albisola Superiore (Savona);
Visti i decreti ministeriali 29 giugno 1979, 25 ottobre 1979, 26 marzo 1980, 25 maggio 1980 e 9 agosto 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 aprile 1979 al 5 ottobre 1980;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.n.c. F.lli Grandis - Impianti industriali di Albisola Superiore (Savona), è prolungata al 4 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11642)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lidman, in liquidazione, con sede in Calcinato e stabilimento a Vercelli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lidman, in liquidazione, con sede in Calcinato (Brescia) e stabilimento a Vercelli;
Visti i decreti ministeriali 2 agosto 1979, 14 gennaio 1980, 2 maggio 1980, 8 agosto 1980 e 3 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1979 al 26 ottobre 1980;
Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;
Sentite le organizzazioni sindacali interessate;
Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lidman, in liquidazione, con sede in Calcinato (Brescia) e stabilimento a Vercelli, è prolungata al 25 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11639)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramfata S.n.c., con sede e stabilimento in Ancona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;
Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Ceramfata S.n.c., con sede e stabilimento in Ancona;
Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione sa-

lariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 gennaio 1980 al 6 luglio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Ancona;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Ceramfata S.n.c., con sede e stabilimento in Ancona, è prolungata al 5 ottobre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11640)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Pozzani, con sede in Vicenza e stabilimento in S. Martino Buon Albergo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione della S.p.a. G. Pozzani, con sede in Vicenza e stabilimento a S. Martino Buon Albergo (Verona);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. G. Pozzani, con sede in Vicenza e stabilimento a S. Martino Buon Albergo (Verona), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 2 giugno 1980 al 30 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11637)

DECRETO MINISTERIALE 9 dicembre 1980.

Autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione alla « Effe & Erre - Fiduciaria e revisione - Società a responsabilità limitata », in Bologna.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966 che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, contenente le norme per l'attuazione della citata legge 23 novembre 1939, n. 1966;

Vista la domanda presentata dalla società « Effe & Erre - Fiduciaria e revisione - Società a responsabilità limitata », con sede in Bologna, diretta a conseguire la prescritta autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi all'uopo stabiliti dalla legge e dal regolamento anzidetto;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società stessa;

Decreta:

La società « Effe & Erre - Fiduciaria e revisione - Società a responsabilità limitata », con sede in Bologna, è autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966 e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 dicembre 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro di grazia e giustizia
SARTI

(11573)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biochimica Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Biochimica Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara);

Visti i decreti ministeriali 21 agosto 1979, 9 ottobre 1979, 30 gennaio 1980, 2 aprile 1980 e 3 aprile 1980, di concessione del trattamento straordinario di inte-

grazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dall'11 dicembre 1978 all'8 giugno 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Biochimica Rumianca di Torino, stabilimento di Avenza di Carrara (Massa Carrara), è prolungata al 7 settembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11645)

DECRETO MINISTERIALE 10 dicembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Nuova D'Agostino, stabilimento di Brignano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Ceramica Nuova D'Agostino stabilimento di Brignano (Salerno);

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 21 aprile 1980 al 19 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Nuova D'Agostino, stabilimento di Brignano (Salerno), è prolungata al 18 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11638)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1980.

Proroga fino al 25 novembre 1979 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.P.S., con sede in Torino e stabilimento a Copiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. I.T.P.S., con sede legale a Torino e stabilimento a Copiano (Pavia);

Visti i decreti ministeriali 17 novembre 1978, 18 novembre 1978, 2 gennaio 1979 e 28 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 aprile 1978 al 30 settembre 1979;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza dei presupposti che giustificano la proroga per altri due mesi del trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.P.S., con sede legale a Torino e stabilimento a Copiano (Pavia), è prolungata al 25 novembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11657)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Casarte, in liquidazione, in Salerno.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 dicembre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Ceramica Casarte, in liquidazione, di Salerno;

Visti i decreti ministeriali 27 dicembre 1978, 11 maggio 1979, 12 settembre 1979, 12 novembre 1979, 1° aprile 1980, 26 giugno 1980 e 1° settembre 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 18 settembre 1978 al 14 settembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Ceramica Casarte, in liquidazione, di Salerno, è prolungata al 14 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11662)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. V. Linea V.V., in Scorzè.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. V. Linea V.V., con sede in Scorzè (Venezia);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. V. Linea V.V., con sede in Scorzè (Venezia), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 29 settembre 1980 al 29 marzo 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1980

(11653) *Il Ministro*: FOSCHI

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Assemini.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 aprile 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Assemini (Cagliari);

Visti i decreti ministeriali 21 maggio 1979, 14 settembre 1979, 4 dicembre 1979, 25 marzo 1980 e 9 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 4 dicembre 1978 al 31 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Cagliari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Costruzioni sarde, cantiere di Assemini (Cagliari), è prolungata al 30 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1980

(11660) *Il Ministro*: FOSCHI

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1980.

Proroga a trenta mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Univer - Tecnologia prodotti in aerosol, in Qualiano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della ditta Univer - Tecnologia prodotti in aerosol di Qualiano (Napoli);

Visti i decreti ministeriali 18 agosto 1978, 20 marzo 1979, 23 novembre 1979, 24 novembre 1979, 26 novembre 1979, 6 maggio 1980, 7 maggio 1980 e 26 settembre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 3 giugno 1978 al 31 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Univer - Tecnologia prodotti in aerosol di Qualiano (Napoli), è prolungata al 30 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11664)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1980.

Proroga a ventisette mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Perusia, in Perugia.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 gennaio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Calzaturificio Perusia, con sede in Perugia;

Visti i decreti ministeriali 21 febbraio 1979, 13 giugno 1979, 27 settembre 1979, 29 dicembre 1979, 28 marzo 1980, 8 agosto 1980 e 17 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 16 ottobre 1978 al 12 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Perugia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calzaturificio Perusia, con sede in Perugia, è prolungata all'11 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

L'ambito territoriale di efficacia del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675, è individuato nei comuni di Perugia e Corciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11648)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1980.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emilio Vecchione & Figli S.n.c., in Casoria.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Emilio Vecchione & Figli S.n.c. di Casoria (Napoli).

Visti i decreti ministeriali 18 giugno 1979, 28 settembre 1979, 2 gennaio 1980, 7 maggio 1980, 25 giugno 1980 e 3 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 12 febbraio 1979 al 9 novembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Emilio Vecchioni & Figli S.n.c. di Casoria (Napoli), è prolungata all'8 febbraio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11659)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hermanas, in Bitonto.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 luglio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Hermanas di Bitonto;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 2 maggio 1980 al 2 novembre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Hermanas di Bitonto, è prolungata al 1° febbraio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11661)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirem, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 settembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sirem di Roma;

Visto il decreto ministeriale 17 ottobre 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 febbraio 1980 al 24 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sirem di Roma, è prolungata al 23 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11658)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pastificio Guido Ferrara, in S. Paolo Belsito.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 7 novembre 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Pastificio Guido Ferrara di S. Paolo Belsito (Napoli);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pastificio Guido Ferrara di S. Paolo Belsito (Napoli), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 9 giugno al 7 dicembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11649)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Deo S.n.c., in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 27 marzo 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Deo S.n.c., con sede in Napoli;

Visti i decreti ministeriali 14 maggio 1980 e 15 maggio 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 20 agosto 1979 al 18 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Deo S.n.c., con sede in Napoli, è prolungata al 17 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11644)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese (Torino);

Visti i decreti ministeriali 23 agosto 1979, 24 agosto 1979, 27 settembre 1979, 12 febbraio 1980 e 14 maggio 1980, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 30 settembre 1978 al 27 aprile 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bosco & Cochis, stabilimento di San Mauro Torinese (Torino), è prolungata al 27 luglio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1980

Il Ministro: FOSCHI

(11643)

DECRETO MINISTERIALE 15 dicembre 1980.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.A.M.A., in Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 25 ottobre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.r.l. L.A.M.A. di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1979, 16 maggio 1980, 17 maggio 1980, 19 maggio 1980 e 12 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 aprile 1979 al 5 ottobre 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. L.A.M.A. di Napoli, è prolungata al 4 gennaio 1981.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1980

Il Ministro: Foschi

(11636)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1980.

Modifiche al decreto ministeriale 20 giugno 1980, concernente le condizioni di vendita del latte scremato in polvere trasferito all'AIMA in applicazione del regolamento (CEE) n. 516/80.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 giugno 1980, che stabilisce le condizioni di vendita del latte scremato in polvere trasferito all'AIMA in applicazione del regolamento (CEE) n. 516/80;

Visto il regolamento (CEE) n. 3314/80 del 19 dicembre 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della CEE n. L 345, relativo alla vendita del latte scremato in polvere destinato all'alimentazione dei vitelli;

Considerata la opportunità di stabilire norme più agili per la vendita del latte scremato in polvere detenuto dall'AIMA al fine di consentire un costante rifornimento di prodotto a prezzi ragionevoli ai fabbricanti di mangimi;

Decreta:

Articolo unico

Il primo comma dell'art. 2 del decreto ministeriale 20 giugno 1980 è così modificato:

Le imprese di cui all'articolo precedente, che intendono acquistare il latte scremato in polvere detenuto dall'AIMA devono presentare domanda, indirizzata all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - Via Palestro n. 81 - 00185 Roma, secondo le modalità che saranno stabilite dall'AIMA stessa entro il secondo ed il quarto venerdì di ogni mese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1980

Il Ministro: Bartolomei

(12)

DECRETO MINISTERIALE 31 dicembre 1980.

Nuovi prezzi di vendita e nuove tariffe delle inserzioni della « Gazzetta Ufficiale ».

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559, concernente il nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 2 del regolamento di attuazione della legge 13 luglio 1966, n. 559, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1967, n. 806;

Visto il provvedimento n. 746630, in data 16 dicembre 1980, con il quale il Provveditore generale dello Stato ha determinato, a decorrere dal 1° gennaio 1981, i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale*, parte I e parte II, dei supplementi straordinari al Bollettino delle estrazioni e al Conto riassuntivo del tesoro, le tariffe delle inserzioni degli annunzi giudiziari e di quelle commerciali e vari, nonché una classificazione dei supplementi ordinari per gruppi omogenei con fissazione di separati canoni di abbonamento;

Vista la lettera n. 72/1/4/Gab. del 30 dicembre 1980 con la quale il Ministro di grazia e giustizia ha espresso parere favorevole;

Approva

i seguenti prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, della *Gazzetta Ufficiale*, parte I e parte II, dei supplementi straordinari al Bollettino delle estrazioni ed al Conto riassuntivo del tesoro, nonché le tariffe delle inserzioni degli annunzi giudiziari e di quelle commerciali e vari, determinati dal Provveditore generale dello Stato:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, i prezzi di vendita della *Gazzetta Ufficiale* sono stabiliti come segue:

Parte I - Legislativa, compresi gli indici mensili ed il fascicolo settimanale della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:

abbonamento annuale	L. 60.000
abbonamento semestrale	» 33.000
un fascicolo	» 350

supplementi ordinari, per la vendita a fascicoli separati, per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazioni di esso . . . . . . L. 350

supplementi straordinari, per la vendita a fascicoli separati, per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso . . . . . » 400

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle leggi di bilancio ed ai rendiconti dello Stato . . . . » 25.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi ai concorsi . . . . » 20.000

abbonamento annuale ai supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali . . » 8.000

abbonamento annuale a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali . » 22.000

abbonamento semestrale a tutti i supplementi ordinari, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali . » 12.000

Parte II - Inserzioni:

abbonamento annuale . . . . L. 52.000

abbonamento semestrale . . . . . . » 29.000

un fascicolo . . . . » 300

per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso.

Supplemento straordinario bollettino delle estrazioni:

abbonamento annuale . . . . L. 27.000

un fascicolo . . . . » 400

per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso.

Supplemento straordinario Conto riassuntivo del Tesoro:

abbonamento annuale . . . . L. 15.000

un fascicolo . . . . » 1.500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, il diritto fisso di testata, da corrispondere per l'inserzione degli annunzi giudiziari nella parte II della *Gazzetta Ufficiale*, è stabilito in L. 2.300.

Per ciascuna linea, o frazione di linea, di scrittura del testo originale, presentato per l'inserzione, L. 1.100.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1981, il diritto fisso di testata, da corrispondere per l'inserzione degli annunzi commerciali e vari nella parte II della *Gazzetta Ufficiale*, è stabilito in L. 4.600.

Per ciascuna linea, o frazione di linea, di scrittura del testo originale, presentato per l'inserzione, L 1.700.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 dicembre 1980

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *gennaio* 1981
Registro n. 1 *Tesoro, foglio n.* 2

(121)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1981.

Rilascio di autorizzazioni speciali per particolari veicoli dotati di attrezzature permanenti e con determinati limiti di impiego.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 738, che approva norme di esecuzione della suindicata legge n. 298;

Visti i decreti ministeriali n. 7188 del 9 novembre 1977 e n. 2505 del 27 novembre 1979, con i quali è stata data continuità in via temporanea, rispettivamente fino al 31 dicembre 1979, e fino al 31 dicembre 1980, mediante il rilascio di autorizzazioni speciali ai sensi del comma quarto dell'art. 41 della citata legge n. 298, alle disposizioni in vigore alla data del 31 ottobre 1977, emanate ai sensi della legge 20 giugno 1935, n. 1349, ed intese a consentire, in regime di blocco delle autorizzazioni, il rilascio di autorizzazioni fuori contingente per particolari autoveicoli dotati di speciale attrezzatura permanente e con determinati vincoli e limiti di impiego e di esercizio;

Ritenuta l'opportunità di prorogare per altri dodici mesi, fino al 31 dicembre 1981, il termine ultimo previsto per il rilascio delle autorizzazioni speciali previste dai citati decreti ministeriali;

Decreta:

Art. 1.

E' prorogato al 31 dicembre 1981 il termine del 31 dicembre 1980, previsto dal primo comma dell'art. 1 del decreto ministeriale n. 2505 del 27 novembre 1979, entro il quale era ammesso il rilascio, in via temporanea, di una autorizzazione speciale, di cui all'art. 41, quarto comma, della legge n. 298 del 6 giugno 1974, per gli autoveicoli che rispondano alle caratteristiche richieste dalle disposizioni vigenti al 31 ottobre 1977 per il rilascio fuori contingente di autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto di terzi, con le stesse modalità e con gli stessi vincoli e limiti previsti dalle disposizioni suindicate.

Art. 2.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1981

Il Ministro: FORMICA

(18)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanze di cattedre universitarie da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le sotto specificate Università sono vacanti le seguenti cattedre, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DELL'AQUILA

Facoltà di ingegneria:

economia applicata.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di economia e commercio:

1) economia politica;
2) economia d'azienda.

UNIVERSITÀ DI CAMERINO

Facoltà di giurisprudenza:

filosofia della politica.

UNIVERSITÀ DI CATANIA

Facoltà di agraria:

patologia vegetale.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL « SACRO CUORE » DI MILANO

Facoltà di scienze politiche:

scienza della politica.

UNIVERSITÀ DI MODENA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto processuale civile.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

botanica.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di medicina e chirurgia:

clinica pediatrica.

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica generale II.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di scienze politiche:

diritto costituzionale italiano e comparato.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di farmacia:

chimica fisica.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

chimica con esercitazioni di laboratorio.

UNIVERSITÀ DI TORINO

Facoltà di giurisprudenza:

1) diritto costituzionale;
2) organizzazione internazionale.

POLITECNICO DI TORINO

Facoltà di ingegneria:

chimica.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di scienze politiche:

diritto ecclesiastico italiano e comparato.

UNIVERSITÀ DI UDINE

Facoltà di ingegneria:

chimica.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(11666)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Modificazioni al regolamento per il libro genealogico delle razze bovine italiane da carne

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1980, ai sensi degli articoli 4, 27 e 28 del regolamento per il libro genealogico delle razze bovine con attitudine alla produzione della carne, sono state approvate modifiche degli articoli 7 e 18 del regolamento stesso.

Inoltre sono state approvate modifiche dell'art. 3, capitolo II, dell'art. 3, capitolo III, delle norme tecniche nonché dell'art. 3 del regolamento delle manifestazioni ufficiali.

Con il suddetto decreto ministeriale sono stati approvati e vistati i seguenti regolamenti:

regolamento Corpo degli esperti, costituito da nove articoli e da una norma transitoria;

regolamento gruppi sanguigni;

regolamento ufficiale per il trapianto embrionale.

(11581)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Grosseto

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze 29 ottobre 1980, n. 8761, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di Ha 9.41.86 sito in comune di Grosseto, riportato al catasto del comune stesso ai fogli 73, 87, 88 e 90, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(11585)

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro delle finanze 29 ottobre 1980, n. 81149, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno di mq 20.313 sito in comune di Grosseto, riportato al catasto del comune stesso al foglio 73, particelle 22, 31, 705, 706, 202 e 708, non più utilizzabile ai fini della bonifica.

(11586)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Smarrimento del punzone recante il marchio di identificazione dei metalli preziosi « 1007-VI »

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che la ditta « Idealgroup » S.d.f. di Biasi, Gaspari & Baggio, in Vicenza, già assegnataria del marchio di identificazione dei metalli preziosi « 1007-VI », ha cessato l'attività connessa all'uso del marchio stesso.

Si comunica inoltre che la ditta medesima ha dichiarato che il punzone recante il detto marchio, costituente l'intera dotazione ricevuta, è stato smarrito.

Si diffidano gli eventuali detentori di tale punzone a restituirlo all'ufficio provinciale metrico e del saggio dei metalli preziosi di Vicenza.

(52)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per titoli, a trentatre posti di visitatrice doganale nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale femminile delle dogane.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;
Vista la legge 23 febbraio 1960, n. 132;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, relativo ai nuovi stipendi e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato;
Visto il decreto interministeriale 15 gennaio 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 19 luglio 1971, registro n. 37 Finanze, foglio n. 351, che stabilisce le nuove piante organiche e le denominazioni delle nuove qualifiche degli impiegati del Ministero delle finanze;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme concernenti i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo;
Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1972, n. 593;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;
Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;
Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397, recante norme per il potenziamento dei servizi dell'Amministrazione finanziaria;
Vista la legge 19 luglio 1979, n. 412;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 29 febbraio 1980, n. 33;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 5 maggio 1975, 10 novembre 1977, 23 agosto 1978, 25 luglio 1979 e 28 febbraio 1980 — rispettivamente registrati alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178; addì 18 gennaio 1978, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 189; addì 9 febbraio 1979, registro n. 1 Presidenza, foglio n. 338; addì 20 ottobre 1979, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 233 e addì 14 marzo 1980, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 261 — emanati in attuazione dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249;
Considerato che, ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, il 50% dei posti attualmente disponibili va riservato in applicazione delle disposizioni sull'occupazione giovanile;
Ravvisata la necessità di bandire un pubblico concorso, per titoli, a trentatre posti di visitatrice doganale in prova nella carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale femminile delle dogane;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, a trentatre posti di visitatrice doganale in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale femminile delle dogane.
I posti messi a concorso sono ripartiti nel modo seguente:

Lombardia	posti 10
Liguria	» 5
Piemonte	» 8
Friuli-Venezia Giulia	» 10

Un quinto dei posti di cui sopra è riservato — ai sensi del secondo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, come sostituito dall'art. 16 della legge 4 agosto 1975, n. 397 — al personale delle abolite imposte di consumo in possesso dei requisiti prescritti dal suddetto art. 18 e degli articoli 8 e 9 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649.
Le vincitrici nominate all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinate per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) licenza elementare;

2) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti. Per le categorie dei candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i 40 anni di età o i 45 anni per le categorie dei mutilati ed invalidi di guerra e per quelle alle quali è esteso lo stesso beneficio;

3) cittadinanza italiana;

4) buona condotta;

5) idoneità fisica all'impiego;

6) godimento dei diritti politici.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
Non possono partecipare al concorso coloro che siano state escluse dall'elettorato politico e coloro che siano state destituite o dispensate dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano state dichiarate decadute da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 Roma, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso o ad una delle intendenze di finanza entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.
Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, le candidate, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritte, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione della scuola presso la quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) i servizi prestati come impiegate presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

7) di essere disposte, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito del territorio delle regioni indicate nell'art. 1;

8) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del numero del codice di avviamento postale, presso cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

9) i titoli che formeranno oggetto di valutazione, allegandovi i relativi documenti in carta legale;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali e di precedenza nella nomina previsti dalle norme vigenti (appartenenza ad una delle categorie indicate nell'art. 5 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e nella legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché nel terzo comma dell'art. 1 del presente bando).

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria delle vincitrici e delle idonee del concorso.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche.

Per le dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio.

L'omessa autenticazione della firma di cui al precedente comma comporta l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte delle candidate o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero o ad una delle intendenze di finanza dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero o dall'intendenza di finanza, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 6.

Le candidate devono produrre a corredo della domanda di partecipazione al concorso, in originale o in copia autenticata, qualsiasi titolo, diploma o attestato ufficiale, eventualmente posseduto, che esse ritengano utile ai fini del concorso stesso.

I documenti di cui al precedente comma devono essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno al Ministero o ad una delle intendenze di finanza dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.

Art. 7.

Le candidate dichiarate vincitrici dovranno assumere servizio in via provvisoria nell'ufficio di destinazione il primo giorno del mese successivo alla scadenza dei venti giorni dalla data di ricezione di apposito invito, formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Le medesime candidate dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, all'atto dell'assunzione in servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale della licenza elementare o copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni;

b) estratto dell'atto di nascita (le concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione o alla esenzione del limite massimo di età);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che la candidata è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza dal quale risulti che la candidata è fisicamente idonea al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo le vincitrici del concorso.

Le candidate che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso dei titoli di preferenza o precedenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

Le candidate che siano dipendenti statali di ruolo od operaie presso le amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a*) ed *f*), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Non possono essere assunte in servizio le candidate che non consegnino i prescritti documenti, fatta salva l'ipotesi di cui al successivo art. 8.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, possono essere sanate, a cura dell'interessata, entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'apposito invito.

Il requisito della buona condotta sarà accertato d'ufficio a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 8.

Le vincitrici del concorso che non siano in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità, nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al precedente art. 7, possono consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa.

In tal caso il documento deve essere consegnato, a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della predetta lettera d'invito.

Art. 9.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 7 come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 7.

I certificati di cui alle lettere *c*) e *d*) dovranno attestare, altresì, che le interessate erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che le candidate sono tenute a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia le profughe dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare.

In tal caso esse dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Le profughe anzidette hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

La commissione esaminatrice che verrà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, determinerà i criteri di valutazione dei titoli e formerà la graduatoria generale di merito delle aspiranti giudicate idonee, secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuna di esse nella valutazione dei titoli stessi.

Art. 11.

Sono dichiarate vincitrici le prime classificate in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dalle vigenti disposizioni.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui allo art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni, e della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Le riserve e le preferenze di cui ai precedenti commi non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 12.

La graduatoria generale di merito, quella delle vincitrici del concorso e quella delle candidate idonee, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio delle impiegate assunte in servizio in via provvisoria si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 13.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo entro il termine di cui al primo comma del precedente art. 7, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione di cui al secondo comma del medesimo articolo o la omessa regolarizzazione della documentazione stessa nel termine prescritto, implicano la decadenza dal diritto alla nomina in prova.

Art. 14.

I posti che si rendono disponibili per la decadenza dal diritto alla nomina, prevista dal precedente art. 13, possono essere conferiti, entro il termine di sei mesi, secondo l'ordine della graduatoria, alle concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso.

Art. 15.

Le impiegate assunte in servizio ai sensi dell'art. 7 del presente bando saranno nominate in prova, con decorrenza dalla data di tale assunzione, al termine delle operazioni di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina.

Alle medesime impiegate verrà corrisposto il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079.

Nei casi in cui, dopo l'assunzione in servizio in via provvisoria, non possa aver corso la definitiva nomina in ruolo, l'assunzione medesima cessa di avere ogni efficacia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 giugno 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *novembre* 1980
Registro n. 43 *Finanze, foglio n.* 109

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 2.000)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

La sottoscritta . . . . . nata il . . a . . (provincia di . . . .) e residente in . . ., c.a.p. . . (provincia di . . . .), via ., chiede di essere ammessa al concorso, per titoli, a trentatre posti di visitatrice doganale in prova nel ruolo della carriera ausiliaria dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale femminile delle dogane.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perché . . . .

Dichiara di essere cittadina italiana, di essere iscritta nelle liste elettorali del comune di . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorsa nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . ., conseguito presso . . . ., in data . . . .

Dichiara, ai fini della valutazione di merito, di essere in possesso dei seguenti titoli che allega alla presente . . . .
. . . .

Dichiara di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina . . . .
. . . .

Dichiara di essere disposta a raggiungere, in caso di nomina, qualunque destinazione, nell'ambito del territorio delle regioni indicate nel bando di concorso.

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso cui desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto, per l'autenticità della firma della sig. . . . .

(11588)

MINISTERO DELL'INTERNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per esami, per l'ammissione di cento allievi al corso di istruzione per il conseguimento della nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e rinvio delle prove scritte di esame.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il decreto ministeriale 30 ottobre 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1980, registro n. 17 Interno, foglio n. 316, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 306 del 7 novembre 1980, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, per l'ammissione di cento allievi al corso di istruzione per il conseguimento della nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

Visto l'art. 3 del suddetto decreto il quale stabilisce il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso in trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*;

Considerato che a causa del limitatissimo numero delle domande pervenute è opportuno riaprire il termine per la presentazione delle domande;

Decreta:

Art. 1.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per esami, per l'ammissione di cento allievi al corso di istruzione per il conseguimento della nomina a tenente in servizio permanente effettivo nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è riaperto per il periodo di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Rimangono validamente accettate le domande di ammissione già presentate entro il 9 dicembre 1980 a seguito della pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 novembre 1980, n. 306.

Le domande presentate oltre il termine anzidetto e anteriormente alla data di nuova decorrenza dei termini dovranno essere riproposte.

Art. 2.

Le prove scritte di cui all'art. 9 del bando di concorso già fissate per i giorni 23 e 24 febbraio 1981 si svolgeranno nei giorni 23 e 24 marzo 1981 alle ore 8 presso l'Accademia del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in Roma, via Pier della Francesca n. 3.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 12 dicembre 1980

Il Ministro: ROGNONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 gennaio 1981
Registro n. 1 Interno, foglio n. 1

(53)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali dei concorsi, per esami, a posti di consigliere di terza classe nel ruolo della carriera direttiva.

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione n. 467/P del 13 dicembre 1980, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a dieci posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione numero 507/P del 14 dicembre 1979, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 dell'8 gennaio 1980.

(14)

Si dà notizia che all'albo dell'Istituto centrale di statistica, Roma, via Cesare Balbo n. 16, è stata affissa la deliberazione n. 468/P del 13 dicembre 1980, con la quale è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a dieci posti di consigliere di terza classe in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Istituto centrale di statistica, indetto con deliberazione n. 74/P del 19 febbraio 1980, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 dell'8 marzo 1980.

(15)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso pubblico, per titoli, a tre posti di custode nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 33-34, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 maggio 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 2 Istruzione, foglio n. 49, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli, a tre posti di custode in prova nel ruolo del personale ausiliario degli osservatori astronomici presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano (Napoli).

(11589)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a undici posti, elevati a tredici, di aiutante nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 3 - marzo 1977, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 10 dicembre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 17 gennaio 1977, registro n. 1 Sanità, foglio n. 88, che approva la graduatoria di merito, dichiara e nomina in prova i vincitori del concorso, per esami, a undici posti, elevati a tredici, di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1975.

(11590)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a due posti di aiutante nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, dispensa n. 2 - febbraio 1977, è stato pubblicato il disposto del decreto ministeriale 1° luglio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 20 settembre 1976, registro n. 5 Sanità, foglio n. 373, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso, per esami, a due posti di aiutante in prova nel ruolo della carriera esecutiva degli aiutanti dell'Istituto superiore di sanità, indetto con decreto ministeriale 8 novembre 1975.

(11591)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di neuroradiologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale 26 maggio 1980, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di neuroradiologia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Rognone Felice, nato a Varallo Pombia il 9 aprile 1946 . . . . punti 95 su 100

Liboni William, nato a Novara il 3 luglio 1944 . . . . » 85 »

Muras Ida, nata a Napoli il 5 ottobre 1947 » 75 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

Il Ministro: ANIASI

(11461)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia, sessione anno 1979

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 22 settembre 1979, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 31 ottobre 1979, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1979;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di angiologia, sessione anno 1979, nominata con decreto ministeriale 26 maggio 1980, e successive modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di angiologia, sessione anno 1979, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

Postiglione Alfredo, nato a Napoli il 6 gennaio 1949 . . . . punti 92 su 100

Paolicelli Mauro, nato a Montescaglioso il 15 maggio 1946 . . . » 80 »

Manopulo Roberto, nato a Como il 14 settembre 1947 . . . . » 72 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 dicembre 1980

Il Ministro: Aniasi

(11468)

Rettifica alla graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1978.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 28 febbraio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 29 aprile 1980, concernente la graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1978;

Accertato che al n. 164 del citato elenco è stato erroneamente riportato il cognome dott. Giamo Giuseppe anzichè dott. Giaimo Giuseppe;

Considerato che occorre procedere alla rettifica di tale errore materiale di trascrizione;

Decreta:

Al n. 164 della graduatoria degli idonei all'esame nazionale di idoneità a primario di medicina generale, sessione anno 1978, approvata con decreto ministeriale 28 febbraio 1980 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 29 aprile 1980 leggasi dott. Giaimo Giuseppe anzichè dott. Giamo Giuseppe.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1980

Il Ministro: Aniasi

(11478)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SIRACUSA

Commissione giudicatrice del concorso al posto di ufficiale sanitario vacante nel comune di Augusta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2787 del 10 marzo 1980, successivamente modificato con decreto n. 4607 del 10 maggio 1980, con il quale è stato indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ufficiale sanitario del comune di Augusta, vacante al 30 novembre 1979;

Considerato che occorre procedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Siracusa, dell'ordine dei medici e la segnalazione della giunta comunale di Augusta sulla base della terna proposta dal consiglio direttivo dell'ordine dei medici;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 9 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso di cui alle premesse è costituita come appresso:

Presidente:

Fragalà dott. Salvatore, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Romano dott. Giuseppe, vice prefetto ispettore aggiunto della prefettura di Siracusa;

Giammanco prof. Giuseppe, docente d'igiene dell'Università di Catania;

Ruggieri prof. Giuseppe, direttore dell'istituto di patologia speciale medica dell'Università di Catania;

Citarella dott. Giovanni, medico superiore del ruolo tecnico del Ministero della sanità;

Adorno dott. Giuseppe, ufficiale sanitario del comune di Floridia.

Segretario:

Russo dott.ssa Maria Luisa, direttore di divisione aggiunto del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di quest'ufficio, della prefettura di Siracusa e del comune di Augusta.

Siracusa, addì 9 dicembre 1980

Il medico provinciale: Russo

(11375)

OSPEDALE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario della divisione di ematologia;

tre posti di assistente della divisione di dermatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(4450/S)

CENTRO TRAUMATOLOGICO ORTOPEDICO DI NAPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di farmacista collaboratore.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Napoli.

(4449/S)

OSPEDALE DI CUASSO AL MONTE

Concorso ad un posto di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cuasso al Monte (Varese).

(4445/S)

OSPEDALI DI GIUSSANO E MARIANO COMENSE

Concorso ad un posto di assistente di pediatria presso l'ospedale di Giussano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria presso l'ospedale di Giussano.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Giussano (Milano).

(4462/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria presso l'ospedale di Mariano Comense.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di otorinolaringoiatria presso l'ospedale di Mariano Comense.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Giussano (Milano).

(4463/S)

OSPEDALE CIVILE « SS. ANNUNZIATA » DI TARANTO

Concorso a due posti di assistente di pediatria addetto alla divisione neonatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di pediatria addetto alla divisione neonatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Taranto.

(4451/S)

OSPEDALE « L. CRESPELLANI » DI CAGLIARI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario di laboratorio di analisi mediche presso l'ospedale di Sorgono;

un posto di primario di radiologia presso l'ospedale di Bosa;

un posto di primario di centro trasfusionale presso l'ospedale di San Gavino.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Cagliari.

(4447/S)

OSPEDALE « S. LUIGI GONZAGA » DI ORBASSANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente del servizio di radiologia;

un posto di assistente del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di assistente del servizio di anatomia ed istologia patologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria amministrativa dell'ente in Orbassano (Torino).

(4454/S)

OSPEDALE « N. MELLI » DI S. PIETRO VERNOTICO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Pietro Vernotico (Brindisi).

(4458/S)

OSPEDALE « UMBERTO I » DI BARLETTA

Concorso ad un posto di aiuto chirurgo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto chirurgo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Barletta (Bari).

(4453/S)

OSPEDALE CIVILE DI BAZZANO

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Bazzano (Bologna).

(4455/S)

OSPEDALE CIVILE DI VERGATO

Concorso ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia

E' indetto publico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Vergato (Bologna).

(4448/S)

OSPEDALE « S. ANNA » DI COMO

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di dermosifilopatia;

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia (divisione A);

un posto di assistente di laboratorio di analisi chimico cliniche e microbiologia (primariato A).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(4457/S)

OSPEDALE « INFERMI » DI RIMINI

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Rimini (Forlì).

(4460/S)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITA' DI MILANO

Concorso ad un posto di assistente pediatra addetto alla divisione di patologia perinatale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente pediatra addetto alla divisione di patologia perinatale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Milano.

(4461/S)

OSPEDALE DI MONTICHIARI

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di ortopedia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montichiari (Brescia).

(4456/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE « E. E S. MACCHI » DI VARESE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

due posti di assistente di gastroenterologia;

un posto di assistente di malattie infettive.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Varese.

(4459/S)

REGIONI

REGIONE SICILIA

LEGGE 27 maggio 1980, n. 47.

Disposizioni di carattere finanziario per la formazione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 e per il triennio 1980-82.

(*Pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Regione n.* 24 *del* 27 *maggio* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge.

Art. 1.

L'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 256, è soppresso.

L'art. 3 della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16, è sostituito dal seguente:

« Il piano regionale di sviluppo economico-sociale è presentato all'assemblea regionale siciliana dal presidente della Regione, previa delibera della giunta regionale, adottata sulla base dello schema elaborato dal comitato regionale per la programmazione, ed è approvato con legge regionale.

Con la stessa procedura sono approvate annualmente le eventuali modifiche.

Il primo piano regionale di sviluppo economico-sociale è presentato all'assemblea regionale siciliana contestualmente al bilancio pluriennale 1981-83 ».

Art. 2.

Il secondo e il terzo comma dell'art. 5 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 2, sono sostituiti dai seguenti:

« Gli impegni assunti a valere su limiti poliennali di impegno cui non corrispondono obbligazioni dell'amministrazione regionale scadenti entro l'esercizio finanziario 1979 sono eliminati dal bilancio alla chiusura dell'esercizio medesimo. Al rendiconto generale consuntivo per l'anno finanziario 1979 è allegato un elenco degli impegni eliminati a norma del presente comma, distintamente per capitolo.

Le somme eliminate a norma del precedente comma sono reiscritte, su richiesta delle competenti amministrazioni, nel bilancio della Regione per gli anni successivi al 1979, con legge di bilancio o con decreti dell'assessore per il bilancio e le finanze, mediante prelevamento dai fondi di riserva, in relazione alle obbligazioni ricadenti in ciascuno degli anni medesimi e sono destinate esclusivamente al pagamento delle obbligazioni predette ».

Presidenza della Regione

Art. 3.

Per le finalità previste dall'art. 22 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la ulteriore spesa di lire 5 milioni, che si iscrive al cap. 10706.

Art. 4.

I contratti stipulati per le finalità previste dagli articoli 18, 19 e 20 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, sono prorogati fino al 31 dicembre 1980.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, l'ulteriore spesa di lire 9.500 milioni, che si iscrive al cap. 10719.

Art. 5.

Per le finalità della legge regionale 20 aprile 1967, n. 49, e successive aggiunte e modificazioni, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 125 milioni, che si iscrive al cap. 50151.

Art. 6.

Per fronteggiare gli oneri derivanti dai mutui già concessi secondo le modalità indicate nel decreto del presidente della Regione 9 febbraio 1967, n. 1, è autorizzato, per l'anno finanziario 1980, un nuovo limite trentacinquennale di impegno costituito dalla somma dei termini consecutivi di una progressione aritmetica decrescente in ragione di L. 1.000.000, il cui termine iniziale è di L. 99.000.000, che si iscrive al cap. 50459.

Assessorato dell'agricoltura e delle foreste

Art. 7.

Con effetto dall'anno finanziario 1981, l'amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il bilancio dell'Istituto regionale della vite e del vino mediante un contributo annuo a carico del bilancio della Regione per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

Il contributo di cui al comma precedente è fissato per ciascuno degli anni 1981 e 1982 nella misura di lire 1.000 milioni.

Art. 8.

Per le finalità dell'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, è autorizzata, per l'anno 1980, la spesa di lire 30 milioni e, per ciascuno degli anni 1981 e 1982, la spesa di lire 35 milioni, che si iscrive al cap. 15006.

Alla liquidazione dei contributi previsti per gli scopi di cui all'art. 3 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, si provvede sulla base della documentazione prodotta sui risultati conseguiti.

Art. 9.

L'assessorato dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad utilizzare gli stanziamenti previsti in bilancio per la manutenzione delle opere comprese nei bacini montani e per la difesa del patrimonio boschivo dagli incendi anche per le zone rimboschite con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 10.

Per le operazioni annuali di ammasso volontario di grano duro si applicano le norme contenute negli articoli 15, 16, 17 e 20 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22.

Il limite massimo di conferimento di cui al primo comma dell'art. 16 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, è elevato a 500 quintali.

La misura annuale delle anticipazioni per le operazioni di cui al primo comma è pari all'ammontare del prezzo di riferimento stabilito per ciascuna campagna dalla C.E.E.

Per l'esercizio finanziario 1980 è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni, che si iscrive al cap. 55018.

Art. 11.

La spesa autorizzata dall'art. 1, lettera *a*), della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità degli articoli 1 e 2 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, è incrementata, per l'anno 1980, di lire 4.500 milioni e si iscrive al cap. 55455.

Art. 12.

La spesa autorizzata dall'art. 1 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 197, per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 28 luglio 1978, n. 23, a carico del bilancio della Regione per il periodo 1979-81, è incrementata, per l'esercizio finanziario 1980, di lire 20.360 milioni.

All'ulteriore spesa autorizzata con il precedente comma si provvede con parte delle assegnazioni dello Stato di cui allo art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, fondi non vincolati.

Il programma contenente l'elenco delle opere finanziabili, sottoposto al preventivo parere della commissione legislativa « Agricoltura e foreste » dell'assemblea regionale siciliana, è approvato dalla giunta regionale.

Art. 13.

Per il miglioramento e il potenziamento delle strutture aziendali è autorizzata, per l'esercizio finanziario in corso, la spesa di lire 25.000 milioni così ripartita:

a) lire 8 mila milioni per le finalità di cui agli articoli 9 e 10 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36;

b) lire 5 mila milioni per le finalità di cui agli articoli 21 e 23 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36;

c) lire 5 mila milioni per le finalità di cui all'art. 33 della legge regionale 20 aprile 1976, n. 36;

d) lire 5 mila milioni per le finalità di cui all'art. 4, primo e terzo comma, della legge regionale 3 giugno 1975, n. 24;

e) lire 2 mila milioni per le finalità di cui all'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 28.

Nella concessione delle provvidenze previste per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma è assicurata la preferenza in favore dei beneficiari coltivatori diretti, sempre che l'importo contributivo non superi la somma di lire 200 milioni.

In ogni caso le provvidenze per gli interventi di cui al presente articolo possono essere concesse per i progetti di sviluppo già presentati alla data di entrata in vigore della presente legge.

Per gli interventi concernenti le strutture relative alle colture protette previste alla lettera *c*), del primo comma e per quelli di cui all'art. 1 della legge regionale 29 ottobre 1964, n. 26, e successive modificazioni, l'importo delle opere ammissibili a contributo è elevato da lire 25 milioni a lire 40 milioni.

Art. 14.

Il fondo di rotazione dell'Ente di sviluppo agricolo (ESA), è incrementato, per l'anno finanziario 1980, di lire 6.000 milioni per le finalità dell'art. 7 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 197.

Art. 15.

L'art. 8, primo comma, della legge regionale 23 luglio 1977, n. 63, è sostituito dal seguente:

« Per le finalità previste dalla presente legge è autorizzata, per il triennio 1978-80, la spesa di lire 6.500 milioni ».

Art. 16.

Lo stanziamento del cap. 56752 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 viene utilizzato anche per lo indennizzo di minori redditi derivanti da occupazione di terreni per l'attuazione di interventi già realizzati con finanziamenti della Cassa per il Mezzogiorno.

Art. 17.

Per assicurare la tempestività degli interventi manutentori e di difesa dei boschi dagli incendi, da eseguirsi in amministrazione diretta dagli ispettorati ripartimentali delle foreste e dall'Azienda foreste demaniali della Regione, gli ispettori ripartimentali competenti per territorio sono autorizzati a dare immediato inizio ai lavori.

Della necessità dei suddetti interventi programmati gli ispettori ripartimentali danno immediata comunicazione, con circostanziata relazione, all'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste ed al direttore dell'Azienda delle foreste demaniali che, entro i successivi dieci giorni, approvano le proposte e dispongono l'accreditamento delle somme occorrenti.

Entro trenta giorni dall'inizio dei lavori saranno approntate le relative perizie sulle quali il parere tecnico viene espresso, in deroga alle vigenti disposizioni, dall'ispettore ripartimentale delle foreste.

Art. 18.

L'Azienda delle foreste demaniali della Regione siciliana può provvedere all'esecuzione di opere di manutenzione o di interventi per la prevenzione degli incendi mediante cottimo fiduciario di importo non superiore a 60 milioni di lire da concedere alle cooperative costituite ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37.

Per le finalità del precedente comma è iscritto nel bilancio dell'azienda un apposito capitolo con stanziamento di lire 1.500 milioni.

L'art. 9 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 37, è abrogato.

Art. 19.

Per l'esercizio finanziario 1980, lo stanziamento di cui al cap. 56009, fino alla concorrenza di lire 2.000 milioni, è destinato, anche in deroga al programma previsto dall'art. 1 della legge regionale 23 luglio 1977, n. 63, al completamento della disinfestazione degli agrumeti infestati da cocciniglie ricadenti nelle province di Catania, Enna, Messina, Ragusa e Siracusa e rientranti nelle zone già delimitate con i decreti dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste n. 120/11 del 14 ottobre 1977 e n. 292/11 del 4 dicembre 1978.

Per le finalità di cui al precedente comma l'Ente di sviluppo agricolo, a parziale modifica di quanto stabilito dal terzo comma dell'art. 3 della legge regionale 23 luglio 1977, n. 63, è tenuto a presentare entro il 30 giugno 1980 apposito piano all'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste per la relativa approvazione.

Assessorato degli enti locali

Art. 20.

L'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI) può usufruire dei sussidi previsti dalla legge regionale 18 marzo 1977, n. 9.

Per l'anno finanziario 1980 è riservata a favore della predetta associazione, nel rispetto delle modalità indicate nell'articolo 2 della legge citata, una quota dello stanziamento del capitolo 18703 non superiore a lire 50 milioni.

Art. 21.

Al pagamento delle rette per ricoveri disposti a tutto il 31 dicembre 1979, in applicazione dell'art. 32 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al cap. 19018 del bilancio dell'anno finanziario 1980.

Assessorato del bilancio e delle finanze

Art. 22.

L'amministrazione regionale del bilancio è autorizzata ad erogare in unica soluzione ai comuni ed alle province, nella stessa misura prevista per l'anno 1979, le assegnazioni statali di cui all'art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698, per lo esercizio 1980.

Assessorato dei lavori pubblici

Art. 23.

L'assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere contributi a favore delle rappresentanze regionali delle associazioni inquilini e assegnatari di alloggi costruiti a totale carico o con contributi dello Stato e della Regione, che svolgono attività di patronato in favore degli associati e che sono rappresentate nelle commissioni di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035.

Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata per ciascuno degli anni 1980, 1981 e 1982 la spesa di lire 150 milioni, che si iscrive al cap. 28701.

Art. 24.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario all'Ente acquedotti siciliani (EAS) per il saldo dei contributi sociali arretrati dovuti all'INPS per consentire all'ente di usufruire dei benefici previsti dall'art. 23 *quater* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 25.

La spesa autorizzata dall'art. 1, lettera *c*), della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 3, lettera *c*), della legge regionale 26 gennaio 1953, n. 2, e successive aggiunte e modificazioni, è incrementata di lire 4.400 milioni per l'anno finanziario 1980 e di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1981 e 1982, e si iscrive al cap. 68356.

Art. 26.

Ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 5 febbraio 1956, n. 9, è autorizzato, per l'anno finanziario 1980, per le finalità della legge regionale stessa e di quella 12 aprile 1952, n. 12, il limite trentacinquennale di impegno di lire 500 milioni che si iscrive al cap. 68551.

Art. 27.

I contributi di cui all'art. 16 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, possono essere concessi alle cooperative edilizie, con priorità a quelle a proprietà indivisa il cui statuto prevede il divieto di cessione in proprietà degli alloggi e lo obbligo di trasferimento degli stessi al competente IACP in caso di liquidazione o di scioglimento della cooperativa, fino alla totale copertura dei maggiori costi sostenuti per imprevisti tecnici comportanti opere di fondazione, scavi, palificazioni, consolidamento in condizioni di terreni a scarsa portanza, argillosi, dissestati, e delle maggiori spese dovute ai costi revisionali conseguenti.

I contributi di cui al comma precedente sono aggiuntivi agli altri contributi concessi a norma dello stesso art. 16.

Ai mutui di cui sopra si applicano, in ordine alle garanzie della Regione, le disposizioni previste dall'art. 25 della legge regionale 26 maggio 1973, n. 21, integrate con l'art. 60 della legge regionale 18 luglio 1974, n. 22, della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e dell'art. 3 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 79.

Per la concessione dei contributi previsti dal presente articolo è autorizzato, per l'anno finanziario 1980, il limite venticinquennale d'impegno di lire 550 milioni.

Art. 28.

Alla legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) l'ultimo comma dell'art. 29 è sostituito dal seguente:

« Il finanziamento è revocato di diritto qualora le amministrazioni comunali non provvedano ad indire le gare di appalto ed a spedire i relativi inviti entro il 31 dicembre 1980 »;

b) per gli interventi previsti dagli articoli 31, 32, 33 e dal terzo comma dell'art. 34 il finanziamento è revocato di diritto qualora le amministrazioni competenti non provvedano ad indire le gare di appalto ed a spedire i relativi inviti entro il 30 giugno 1981.

La disposizione prevista sotto la precedente lettera *a*) si applica anche agli interventi di cui all'art. 34, primo comma, ed all'art. 35.

Assessorato del lavoro e della previdenza sociale

Art. 29.

La spesa autorizzata dall'art. 1 lettera *d*), della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità degli articoli 1, n. 2, e 9, lettera *b*), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente incrementata di lire 175 milioni per l'anno finanziario 1980 e si iscrive al cap. 33002.

Art. 30.

Per le finalità dell'art. 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 200, è autorizzata per l'anno finanziario 1980 l'ulteriore spesa di lire 115 milioni e, per ciascuno degli anni 1981 e 1982, l'ulteriore spesa di lire 340 milioni che si iscrive al cap. 33003.

Art. 31.

La spesa autorizzata dall'art. 1, lettera *d*), della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni, è ulteriormente incrementata di lire 160 milioni per l'anno finanziario 1980 e si iscrive al cap. 33004.

Art. 32.

La spesa autorizzata dall'art. 1, lettera *d*), della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 18 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, è ulteriormente incrementata di lire 100 milioni per l'anno finanziario 1980 e si iscrive al capitolo 33008.

Art. 33.

Per le finalità dell'art. 36 della legge regionale 31 dicembre 1974, n. 60, è autorizzata, per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, l'ulteriore spesa di lire 25 milioni.

Art. 34.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, gli assegni familiari concessi agli artigiani a norma della legge regionale 31 luglio 1970, n. 26 e successive modificazioni sono elevati a lire 100.000 annue per il coniuge e per ogni figlio o altra persona a carico, da liquidare in due semestralità posticipate.

L'assegno di parto previsto dall'art. 4 della legge regionale 31 luglio 1970, n. 26, modificato dall'art. 5 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 81, è elevato a lire 120.000.

In favore della lavoratrice artigiana che usufruisce dello assegno di parto previsto dall'art. 23 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, è corrisposto un assegno integrativo di lire 70.000.

Art. 35.

Per le finalità dell'art. 18 della legge regionale 20 marzo 1972, n. 11, è autorizzata, per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, l'ulteriore spesa di lire 100 milioni.

Art. 36.

Lo stanziamento del cap. 33026 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980 è incrementato di lire 8.477 milioni.

Art. 37.

La spesa autorizzata dall'art. 11, ultimo comma, della legge regionale 25 maggio 1979, n. 100, per le finalità dell'art. 7 della medesima legge, è incrementata per l'anno finanziario 1980 di lire 720 milioni e si iscrive al cap. 33028.

Art. 38.

Il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 28 dicembre 1979, n. 262, è sostituito dal seguente:

« All'onere predetto si fa fronte:

quanto a lire 52 milioni, con parte delle disponibilità delle somme già versate al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, per le finalità delle leggi regionali 18 agosto 1978, n. 45, 4 dicembre 1978, n. 61 e 13 marzo 1979, n. 42;

quanto a lire 290 milioni, da versare al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del Presidente della Regione siciliana 18 aprile 1951, n. 25, utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980;

quanto a lire 318 milioni, da versare al Fondo siciliano predetto, mediante apposito stanziamento da iscrivere al capitolo 33701 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980 ».

Art. 39.

Per le finalità dell'art. 10 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 200, è autorizzata per ciascuno degli anni finanziari 1980, 1981 e 1982, rispettivamente, l'ulteriore spesa di lire 750 milioni, lire 850 milioni e lire 950 milioni.

Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

Art. 40.

Per le finalità degli articoli 9, lettera *d*), e 4, lettera *c*), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata, per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, l'ulteriore spesa di lire 60 milioni.

Art. 41.

Per le finalità degli articoli 9, lettera *d*), e 4, lettera *c*), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata per l'anno finanziario 1980 l'ulteriore spesa di lire 174 milioni che si iscrive al cap. 35203.

Art. 42.

La spesa autorizzata dall'art. 2, secondo comma, della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 53, per il periodo 1979-1982 è fissata in lire 100 milioni annui.

La spesa autorizzata dall'art. 1, lettera *b*), della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 1 della legge regionale 7 ottobre 1950, n. 75, è ulteriormente incrementata, per ciascuno degli anni finanziari 1980 e 1982, rispettivamente, di lire 500 milioni e 300 milioni, e si iscrive al cap. 35312.

Art. 43.

La spesa complessiva autorizzata dall'art. 2, primo comma, della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 53, per il periodo 1979-1982 è incrementata di lire 200 milioni.

Art. 44.

Per le finalità dell'art. 3 della legge regionale 5 novembre 1979, n. 227, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, l'ulteriore spesa di lire 5.000 milioni, che si iscrive al cap. 35651.

Art. 45.

Per la concessione alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi dei contributi in annualità previsti dall'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79 e successive modifiche, è autorizzato, per l'anno finanziario 1980, il limite di impegno venticinquennale di lire 3.096 milioni, che si iscrive al cap. 75201.

Art. 46.

Per la concessione alle cooperative edilizie ed ai loro consorzi dei contributi previsti dall'art. 8 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 79, è autorizzato per l'anno finanziario 1980 il limite d'impegno venticinquennale di lire 500 milioni, che si iscrive al cap. 75202.

Art. 47.

La spesa autorizzata dall'art. 1, lettera *d*), della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 4, lettera *d*), della legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive aggiunte e modificazioni, è incrementata per ciascuno degli anni finanziari 1980, 1981 e 1982 di lire 1.500 milioni e si iscrive al cap. 75203.

Assessorato dell'industria

Art 48.

In attesa dell'approvazione e del finanziamento del piano di investimenti dell'AZASI per il quadriennio 1980-1983 e del programma di attuazione del 1980, il fondo di lire 3.200 milioni destinato dal programma di attuazione dell'AZASI del 1979 al potenziamento dell'INSICEM S.p.a., può essere utilizzato, a modifica di quanto previsto dalla legge 15 dicembre 1979, n. 246, nel modo seguente:

a) 280 milioni per costi di addestramento a carico dell'AZASI;

b) 1.092 milioni per l'IMAC;

c) 396 milioni per l'INSICEM;

d) 622 milioni per l'aumento del capitale sociale della KERAZASI.

In sede di approvazione e di finanziamento del piano di investimenti dell'AZASI per il quadriennio 1980-1983 e del programma di attuazione del 1980 si provvederà a reintegrare il finanziamento della INSICEM per la quota utilizzata diversamente dalle finalità previste dal programma di attuazione del 1979, approvato con la legge 15 dicembre 1979, n. 246.

Assessorato dei beni culturali e ambientali e della pubblica istruzione

Art. 49.

Il limite massimo di spesa fissato dal secondo comma dell'art. 4 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, è elevato per l'anno finanziario 1980 a lire 600 milioni.

Art. 50.

Al fine di completare il censimento, la schedatura, l'acquisizione di studi e quanto altro necessario per migliorare l'informazione sul patrimonio dei beni culturali ed ambientali in Sicilia, è autorizzata, a carico del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 450 milioni, da erogare alle soprintendenze alle gallerie ed alle opere d'arte, cui si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo.

Art. 51.

Per il pagamento delle somme dovute a titolo di indennità di buonuscita o di fine servizio, compresi i relativi oneri riflessi, al personale in servizio sino al 31 agosto 1975 nelle scuole materne gestite dai patronati scolastici ai sensi della legge regionale 27 dicembre 1969, n. 51, nonché per eventuali oneri riflessi per il servizio di supplenza prestato nelle scuole materne medesime nel periodo sopraindicato, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 100 milioni, che si iscrive al cap. 36602.

Art. 52.

Per le finalità dell'art. 1, lettere *a*) e *b*), della legge regionale 5 marzo 1979, n. 15, è autorizzata, per l'anno finanziario 1980, la spesa di lire 300 milioni che si iscrive, quanto a lire 150 milioni, al cap. 38074 e, quanto a lire 150 milioni, al cap. 38075.

Art. 53.

Il contributo annuo in favore dell'ente « Opera pia Istituto per ciechi Tommaso Ardizzone Gioieni » di Catania, per le spese di funzionamento, previsto dall'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1975, n. 83, è confermato per l'anno finanziario 1980 nell'importo di lire 150 milioni, che si iscrive al cap. 39209.

Assessorato del territorio e dell'ambiente

Art. 54.

La lettera *g*) dell'art. 14 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 57, modificato dalla legge regionale 4 dicembre 1978, n. 58, è sostituita dalla seguente:

« *g*) per le finalità di cui all'art. 8 (rilevamento dati), lire 1.000 milioni, di cui lire 20 milioni per l'esercizio 1978 ».

Assessorato del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti

Art. 55.

La spesa autorizzata dall'art. 1, lettera *g*), della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 31 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata per l'anno finanziario 1980, di lire 1.150 milioni e per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982 di lire 650 milioni, e si iscrive al cap. 47651.

Art. 56.

La spesa autorizzata dall'art. 1, lettera *g*), della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 30, lettera *d*) della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata per gli anni finanziari 1980, 1981 e 1982, rispettivamente, di lire 250 milioni, 200 milioni e 300 milioni.

Art. 57.

La spesa autorizzata dall'art. 1, lettera *g*), della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 34 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata, per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, di lire 400 milioni.

Art. 58.

Il contributo all'Ente autonomo orchestra sinfonica siciliana (EAOSS), previsto dall'art. 4, lettera *f*), della legge regionale 30 dicembre 1966, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, è incrementato, per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, di lire 1.092 milioni.

Art. 59.

Per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982 è autorizzata a favore dell'Ente autonomo Teatro Massimo di Palermo l'ulteriore spesa di lire 1.907,3 milioni.

Art. 60.

Il contributo annuo a favore del comune di Catania per il pagamento delle paghe e degli stipendi al personale del Teatro Massimo Bellini di Catania, previsto dall'art. 7 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 7, e dall'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 54, è fissato, per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, nell'importo di lire 2.700 milioni.

Art. 61.

L'importo del contributo a favore del Teatro Massimo di Palermo e del Teatro Massimo Bellini di Catania, previsto dall'art. 11 della legge regionale 3 marzo 1972, n. 7, sostituito dall'art. 2 della legge regionale 18 agosto 1978, n. 49, è elevato, a decorrere dall'anno finanziario 1981, a lire 1.000 milioni per ciascuno dei teatri predetti.

Art. 62.

L'importo dei contributi previsti dalla legge regionale 17 marzo 1979, n. 44, per le finalità degli articoli 5, primo e secondo comma, 6 e 9, primo comma, è determinato annualmente in relazione a quanto previsto dall'art. 4, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 63.

Per le finalità della legge regionale 28 luglio 1979, n. 179, è autorizzata per l'anno finanziario 1980 l'ulteriore spesa di lire 7 milioni, che si iscrive al cap. 48610.

Art. 64.

La spesa autorizzata dall'art. 1, lettera *g*), della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità degli articoli 24 e 25 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è incrementata, per l'anno finanziario 1980, di lire 2.550 milioni e si iscrive al cap. 87502.

Art. 65.

Per le finalità degli articoli 1 e 3 della legge regionale 1° luglio 1972, n. 32, è autorizzato, per l'anno finanziario 1980, il limite ventennale di impegno di lire 6.000 milioni che si iscrive al cap. 87503.

Art. 66.

La spesa autorizzata dall'art. 1, lettera *g*), della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 119, per le finalità dell'art. 14 della legge regionale 1° luglio 1972, n. 32, è incrementata, per l'anno finanziario 1980, di lire 200 milioni e, per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, di lire 100 milioni e si iscrive al capitolo 87504.

Art. 67.

La spesa autorizzata dall'art. 2 della legge regionale 4 dicembre 1978, n. 63, per le finalità dell'art. 1, primo comma della medesima legge, è incrementata, per l'anno finanziario 1980, di lire 500 milioni e si iscrive al cap. 87511.

Art. 68.

Per le finalità dell'art. 42 della legge regionale 12 aprile 1967, n. 46, è autorizzata, per ciascuno degli anni finanziari 1981 e 1982, la spesa di lire 150 milioni, che si iscrive al cap. 87701.

Art. 69.

Le somme assegnate dallo Stato alla Regione siciliana a norma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 1977, n. 384, e dell'art. 17 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito con modificazioni nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, iscritte rispettivamente ai capitoli 88865 e 88866 destinate alla concessione dei contributi per l'acquisto di autoveicoli per il trasporto di persone di interesse locale o regionale, saranno utilizzate con apposita legge regionale, nel quadro del piano regionale dei trasporti.

Fondo di solidarietà nazionale

Art. 70.

A carico del Fondo di solidarietà nazionale per l'anno 1980, sono autorizzate le seguenti spese:

a) Servizi generali:

1) programma di interventi straordinari in materia di fognature, acquedotti e opere varie di rilevanza sovracomunale, per la realizzazione di impianti di produzione, trasformazione e distribuzione di energia elettrica, previsto dall'art. 20 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, lire 20.000 milioni;

2) investimenti da effettuarsi da parte dei comuni in esecuzione delle funzioni amministrative trasferite dalla Regione ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, lire 130.000 milioni.

b) Agricoltura e foreste:

1) costruzione di edifici da destinare a sede degli uffici periferici dell'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste; ampliamento e riattamento di edifici demaniali già destinati o destinabili a sede degli uffici medesimi, lire 1.500 milioni;

2) realizzazione di strutture commerciali specializzate per la vendita dei prodotti nelle zone caratterizzate da produzioni agricole tipiche — legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, art. 6 — lire 3.000 milioni;

3) prosecuzione dei lavori in corso riguardanti le opere irrigue previste dalla legge regionale 16 agosto 1974, n. 35, e dall'art. 7 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 34, lire 40.000 milioni;

4) opere di bonifica di competenza della Regione, lavori ed interventi antianofelici di cui agli articoli 2 e 7 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ed all'art. 40 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, lire 24.500 milioni;

5) opere di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria di bacini montani; opere pubbliche di bonifica montana, lire 14.900 milioni;

6) sistemazione idraulico-forestale delle pendici del monte San Giuliano, lire 3.000 milioni.

c) Industria:

1) progetto-obiettivo per il sostegno del reddito e della occupazione nelle zone interessate dai bacini minerari zolfiferi — legge regionale 6 giugno 1975, n. 42 — lire 15.000 milioni.

d) Lavori pubblici:

1) opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione di opere marittime nei porti di seconda categoria, seconda, terza e quarta classe, comprese le escavazioni, opere marittime a difesa dei litorali anche se di competenza degli enti locali della Regione, lire 16.000 milioni;

2) opere pubbliche relative alla costruzione, al completamento, al miglioramento, alla riparazione, alla sistemazione ed alla manutenzione di acquedotti, con esclusione di quelli rurali di interesse comunale, anche se di competenza degli enti locali della Regione, lire 4.500 milioni;

3) consolidamento e trasferimento di abitati situati in zone franose, lire 8.800 milioni.

e) Turismo:

1) interventi per il collegamento continuativo attraverso mezzi rapidi, per lo sviluppo e la valorizzazione delle isole minori — legge regionale 7 maggio 1976, n. 71, articoli 9 e 15 — lire 500 milioni.

Art. 71.

Per le finalità dell'art. 1, lettera *a*), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, è autorizzata, per il biennio 1981-82, l'ulteriore spesa di lire 25.100 milioni a fronte di parte delle economie di spesa accertate negli esercizi precedenti a quello in corso.

Art. 72.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione, con effetto dal 1° maggio 1980. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 27 maggio 1980

D'ACQUISTO

D'ALIA

(11395)

LEGGE 4 giugno 1980, n. 48.

Modifica dell'art. 3 della legge regionale 28 maggio 1979, n. 113, concernente celebrazioni in onore di Luigi Sturzo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 4 *giugno* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 28 maggio 1979, n. 113, è sostituito con il seguente:

« Le iniziative culturali di cui al primo comma dell'art. 2 dovranno svolgersi nel triennio 1979-81 ed essere proposte al presidente della Regione entro il 31 luglio di ciascun anno, unitamente ad una relazione illustrativa ed al preventivo di spesa ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 giugno 1980

D'ACQUISTO

LEGGE 4 giugno 1980, n. 49.

Misure urgenti in favore delle cantine sociali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 4 *giugno* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'amministrazione regionale, ai fini della distillazione agevolata disposta dalla C.E.E. nell'anno 1980, è autorizzata a disporre anticipazioni, fino all'ammontare massimo di lire 28.000

milioni, a favore dell'Istituto regionale della vite e del vino per il prodotto ricevuto in consegna dagli enti ammassatori di cui agli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, nelle misure appresso indicate, per grado e per ettolitro:

1) ai sensi dell'art. 5 del Reg. 564/80 C.E.E.:

lire 1.389,56 per vini rossi e rosati che vengono distillati in prodotti con gradazione alcoolica pari o superiore all'86 per cento in volume;

lire 1.113,77 per vini bianchi che vengono distillati in prodotti con gradazione alcoolica pari o superiore all'86 per cento in volume;

lire 1.294,09 per vini rossi o rosati che vengono distillati in prodotti con gradazione alcoolica pari o inferiore all'85 per cento in volume;

lire 1.018,30 per vini bianchi che vengono distillati in prodotti con gradazione alcoolica pari o inferiore all'85 per cento in volume;

2) ai sensi delle norme emanate o che saranno emanate dallo Stato per la regolazione del mercato interno dei prodotti ottenuti dalla distillazione del vino:

lire 1.345 per ettolitro e per grado alcoolico per alcool buon gusto;

lire 1.385 per ettolitro e per grado alcoolico per acquavite di vino;

lire 1.275 per ettolitro e per grado alcoolico per alcool grezzo.

Art. 2.

All'atto della riscossione delle anticipazioni di cui al precedente art. 1, l'Istituto regionale della vite e del vino provvederà a versare direttamente sui conti correnti intestati agli enti ammassatori di cui al medesimo articolo, a deconto delle esposizioni debitorie dagli stessi contratte per le operazioni di ammasso volontario delle uve prodotte nella vendemmia dell'anno 1979, un importo pari al 95 per cento del prezzo di acquisto dei vini da pasto destinati alla distillazione e fissato, per grado e per ettolitro, in lire 2.291,18 per i vini rossi e rosati ed in lire 2.015,39 per i vini bianchi, sulla base del regolamento n. 564/80 C.E.E.

Ai fini della erogazione delle anticipazioni all'Istituto regionale della vite e del vino di cui al precedente primo comma, nonchè ai fini della relativa restituzione, si osservano le procedure di cui all'art. 3 della legge regionale 25 ottobre 1975, n. 70.

Art. 3.

L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto regionale della vite e del vino un contributo forfettario di lire 150 per grado e per ettolitro di vino da pasto avviato alla distillazione per conto degli enti ammassatori di cui all'art. 1 della presente legge per le spese afferenti all'attuazione di essa.

Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, la spesa di lire 1.500 milioni.

Art. 4.

In considerazione dell'eccezionale situazione del mercato vinicolo, a parziale modifica di quanto disposto dall'art. 2 della legge regionale 13 agosto 1979, n. 198, e limitatamente alla campagna di vendemmia 1979, i prestiti agrari di cui al quarto comma dell'art. 2 della legge regionale sopra richiamata, concessi agli enti ammassatori previsti dagli articoli 1 e 5 della medesima legge, per la durata di sette mesi per l'intero prodotto conferito e per un importo non superiore al 40 per cento dell'importo originario per un ulteriore periodo di tre mesi, sono prorogati rispettivamente di tre mesi e di due mesi e dovranno comunque avere scadenza non oltre il 30 novembre 1980.

Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni da iscrivere in bilancio quanto a lire 4.400 milioni al cap. 75213 e quanto a lire 600 milioni al cap. 75214.

Art. 5.

Le provvidenze disposte con gli articoli precedenti sono considerate quali anticipazioni su eventuali provvedimenti dello Stato che potranno essere emanati in favore delle regioni per le finalità indicate nella presente legge.

Art. 6.

Fermo restando quanto stabilito dall'art. 7, commi quarto e successivi, della legge regionale 18 luglio 1950, n. 64, e successive aggiunte e modificazioni, l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste è autorizzato a concedere, per l'esercizio finanziario 1980, in favore dell'Istituto regionale della vite e del vino, un contributo di lire 400 milioni quale concorso nelle spese inerenti agli scopi, alle attività ed agli interventi attribuiti alla competenza dell'Istituto medesimo dalla vigente legislazione.

Art. 7.

L'assessore regionale per il bilancio e le finanze è autorizzato a istituire nel bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso appositi capitoli di spesa per la concessione delle anticipazioni previste dagli articoli 1 e 2 della presente legge, nonchè appositi capitoli di entrata per il recupero delle anticipazioni medesime con la dotazione finanziaria indicata negli stessi articoli.

E' altresì autorizzato ad effettuare le altre variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 8.

All'onere di lire 6.900 milioni derivante dalla applicazione degli articoli 3, 4 e 6 della presente legge, a carico del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980, si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

Art. 9.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 giugno 1980

D'ACQUISTO

ALEPPO — D'ALIA

LEGGE 4 giugno 1980, n. **50**.

Iniziative in onore di Santi Mattarella.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 4 *giugno* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Governo della Regione è autorizzato ad attuare un programma di iniziative dirette a celebrare la figura e l'opera di Santi Mattarella, caduto al servizio della Sicilia.

Art. 2.

Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo precedente:

a) è istituito il « Premio biennale Santi Mattarella », dell'ammontare complessivo di lire 150 milioni, comprensive degli oneri di organizzazione, articolato nelle sezioni socio-economica, letteraria e delle arti plastiche e figurative, viste queste, in particolare, come testimonianza permanente della lotta alla violenza criminale e mafiosa;

b) è istituito presso la presidenza della Regione l'archivio storico dell'autonomia siciliana intitolato a Santi Mattarella, iniziativa culturale permanente in collaborazione con le tre università degli studi della Sicilia.

Art. 3.

Il « Premio biennale Santi Mattarella » è gestito dalla presidenza della Regione, in conformità di apposito regolamento, da emanarsi nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il regolamento disciplina, in particolare, i criteri di ripartizione dell'ammontare del premio tra i settori di attività di cui al precedente art. 2, lettera *a*, e la composizione delle giu-

rie, da nominarsi con decreto del Presidente della Regione, sentita la giunta regionale, tra personalità particolarmente eminenti nei settori di attività medesima.

Ove il premio non venga assegnato, in tutto o in parte, l'ammontare relativo concorre ad incrementare quello del biennio successivo.

Art. 4.

Per la realizzazione dell'archivio storico dell'autonomia siciliana intitolato a Santi Mattarella, è istituito, presso la presidenza della Regione, un comitato composto dal presidente della Regione, che lo presiede, dal presidente dell'assemblea regionale, dall'assessore regionale per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, dai rettori delle tre università degli studi della Sicilia e da un componente designato dalla sig.ra Irma Chiazzese vedova Mattarella.

Esercita le funzioni di segretario un dirigente — o equiparato — dell'amministrazione regionale.

Il comitato determina modi e forme di attuazione dell'iniziativa, formulando una proposta di regolamento interno dell'archivio, che sarà approvato con decreto del presidente della Regione. Il comitato identifica altresì, preferibilmente tra gli immobili di proprietà dell'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia, idoneo edificio d valore storico-artistico, da destinare a sede dell'archivio.

Ove non sia possibile disporre di un idoneo edificio fra quelli di cui al comma precedente, si provvede a norma dello art. 21 della legge regionale 20 aprile 1967, n. 49 e successive modificazioni.

Con apposita convenzione tra la presidenza della Regione e l'Ente per i palazzi e le ville di Sicilia sono disciplinate le modalità di utilizzazione dell'immobile.

Art. 5.

I provvedimenti amministrativi necessari per l'attuazione dell'art. 4 della presente legge sono adottati dal presidente della Regione o, per sua delega, dall'assessore destinato alla presidenza della Regione, in relazione alla determinazione del comitato previsto dallo stesso articolo.

Al funzionamento dell'archivio storico dell'autonomia siciliana si provvede con personale dell'Amministrazione regionale ivi destinato ai sensi dell'art. 11 della legge regionale 23 marzo 1971, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 6.

Per le finalità della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni per gli esercizi finanziari 1980-1982 ripartita come appresso:

	(Oneri in milioni di lire)			
	Es. 1980	Es. 1981	Es. 1982	Totale
	—	—	—	—
art. 2, lettera *a*	150	—	150	300
art. 2 lettera *b* . . .	300	50	50	400
Totale . .	450	50	200	700

All'onere di lire 450 milioni a carico dell'esercizio finanziario in corso si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

Gli oneri a carico degli esercizi finanziari successivi trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1980-1982, alla funzione 02, settore 03, programma 02, elemento di programma 02.

Art. 7.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 giugno 1980

D'ACQUISTO

ORDILE

LEGGE 4 giugno 1980, n. **51.**

Provvedimenti a favore delle scuole siciliane per contribuire allo sviluppo di una coscienza civile contro la criminalità mafiosa.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *del 4 giugno* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione siciliana, al fine di contribuire alla lotta contro la mafia anche sul piano educativo e di agevolare i giovani nello studio e nell'approfondimento dei vari aspetti e manifestazioni del fenomeno mafioso, promuove nelle scuole siciliane di ogni ordine e grado e nelle facoltà universitarie di lettere, giurisprudenza, magistero ed economia e commercio una serie di iniziative tendenti a sviluppare la coscienza civile democratica, mediante ricerche, lavori individuali e di gruppo, indagini, seminari, dibattiti, cineforum, mostre fotografiche ed ogni altra attività utile ad una reale conoscenza del problema nelle sue implicazioni storiche, socio-economiche, politiche e di costume.

Art. 2.

Per ciascun anno scolastico, a decorrere dal 1980-81 l'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, a titolo sperimentale, a concedere contributi alle scuole, istituti o facoltà di cui al precedente articolo, per iniziative riguardanti attività integrative, di studio e di ricerca sul fenomeno della mafia in Sicilia, rivolte sia agli studenti, sia ai cittadini del territorio sul quale insistono le relative istituzioni scolastiche.

I contributi di cui al comma precedente, nella misura massima di lire 5 milioni, sono concessi, previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, per tutte le spese relative all'acquisto di materiale bibliografico e didattico, all'organizzazione di incontri con esperti, di indagini nel territorio, di mostre, di raccolte di documenti.

Art. 3.

Per la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente, il legale rappresentante della scuola, dell'istituto o della facoltà deve presentare, entro il 31 ottobre di ogni anno, all'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione apposita domanda, corredata da un preventivo di spesa e da una dettagliata relazione illustrativa dell'iniziativa che si intende promuovere dal rispettivo consiglio di facoltà o, su proposta del collegio dei docenti, dal consiglio di circolo o di istituto.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione istruisce le domande di cui al precedente comma e le trasmette per il parere alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana.

I contributi sono concessi a quelle iniziative che risultino più rispondenti, per gli obiettivi educativi, le tematiche prescelte, le metodologie suggerite, alle finalità di cui all'art. 1 della presente legge.

I risultati delle sperimentazioni attuate, con la documentazione eventualmente raccolta, i testi delle relazioni e delle ricerche ed ogni altro materiale elaborato nel corso dell'attività svolta sono pubblicati, sempre previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, a cura dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione e diffusi in tutte le scuole di ogni ordine e grado della Regione.

Art. 4.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a organizzare, in raccordo con le università siciliane, seminari di studio a livello provinciale o interprovinciale, destinati ai docenti interessati alla sperimentazione delle attività didattiche ed educative previste dalla presente legge.

I seminari devono tendere ad approfondire tutte le questioni di natura culturale e metodologica inerenti la sperimentazione delle suddette attività.

Essi sono organizzati, all'inizio di ciascun anno scolastico, secondo le modalità fissate con apposita ordinanza dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione.

Art. 5.

E' istituito presso la presidenza dell'assemblea regionale siciliana un comitato, presieduto dal presidente dell'assemblea e composto:

a) dall'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione;

b) dal presidente della commissione legislativa permanente «Pubblica istruzione, beni culturali, ecologia, lavoro e cooperazione»;

c) dal segretario generale dell'assemblea regionale siciliana;

d) dal direttore regionale per la pubblica istruzione dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione;

e) da sei docenti universitari esperti in storia contemporanea, economia, psicologia di massa, sociologia, scienza della educazione, etno-antropologia;

f) da tre docenti delle scuole di primo e secondo grado;

g) da un direttore di circolo e da due presidi delle scuole di secondo grado;

h) da tre giornalisti designati dall'associazione siciliana della stampa;

i) da un esperto di grafica.

Il comitato cura la redazione di una pubblicazione che ad integrazione dei testi di storia e di educazione civica, illustri, in forme adeguate ai diversi livelli di maturità intellettuale e culturale degli studenti destinatari, i vari aspetti e problemi del fenomeno mafioso.

I membri di cui alle lettere *e*, *f*, *g*, *h* e *i* sono nominati con decreto dell'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Il comitato dura in carica due anni.

Ai componenti del comitato estranei all'amministrazione regionale compete un gettone di presenza di lire 15 mila per ciascuna seduta, oltre all'indennità di missione eventualmente dovuta, nella misura prevista per il direttore regionale.

Art. 6.

La pubblicazione di cui all'articolo precedente, stampata a cura dell'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, è distribuita gratuitamente a tutti gli alunni delle ultime due classi della scuola elementare, nonchè a quelli della scuola media e degli istituti secondari di secondo grado della Regione.

Art. 7.

Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1980, la spesa complessiva di lire 430 milioni, così ripartita:

per le finalità di cui all'art. 2, lire 300 milioni;

per le finalità di cui all'art. 3, ultimo comma, lire 100 milioni;

per le finalità di cui all'art. 4, lire 25 milioni;

per le finalità di cui all'art. 5, lire 5 milioni.

All'onere relativo si provvede utilizzando parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio medesimo.

Per gli anni successivi, l'onere sarà determinato in relazione a quanto previsto dal quarto comma dell'art. 1 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47.

Art. 8.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 giugno 1980

D'ACQUISTO

ORDILE

LEGGE 4 giugno 1980, n. 52.

Interventi per la promozione di attività di ricerca nel settore sociale e della cultura cristiana.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 4 *giugno* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a concedere, a decorrere dall'anno finanziario 1980, alla Associazione culturale per la promozione degli studi e delle ricerche teologiche e sociali in Sicilia, con sede in Palermo, un contributo annuo di lire 100 milioni quale concorso all'attività ordinaria dell'associazione.

Il contributo annuo, da erogare in unica soluzione è condizionato alla presentazione da parte dell'associazione di una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e del programma annuale di massima di attività, approvato dal comitato esecutivo dell'associazione stessa.

Per l'anno finanziario in corso si prescinde dalla presentazione della relazione e del programma di cui al comma precedente.

Art. 2.

All'onere a carico dell'esercizio finanziario 1980 si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

L'onere a carico degli esercizi 1981-1982 previsto in lire 200 milioni trova riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1980-1982, approvato con legge regionale 22 maggio 1980, n. 46, alla funzione 06 - settore 02 - programma 02 - elemento di programma 03.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 giugno 1980

D'ACQUISTO

ORDILE

LEGGE 4 giugno 1980, n. 53.

Norme sul regime delle spese elettorali e sugli onorari ed indennità da corrispondere in occasione di elezioni regionali, provinciali e comunali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 4 *giugno* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 23 della legge regionale 9 maggio 1969, n. 14, nel testo modificato dall'art. 1 della legge regionale 17 marzo 1979, n. 38, sono aggiunti i seguenti commi:

«Le spese di cui ai punti *a* e *b* del secondo comma, in considerazione dell'urgenza, possono essere effettuate seguendo la procedura di cui all'art. 6 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440.

(*Si omette l'ultimo capoverso dell'art.* 1, *in quanto impugnato, ai sensi dell'art.* 28 *dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*).

Art. 2.

Gli onorari e le indennità previsti dalla legge regionale 4 giugno 1970, n. 9, successivamente aumentati con l'art. 15 della legge regionale 29 dicembre 1975, n. 87, sono ulteriormente aumentati nella misura del 50 per cento.

Sono aumentati, altresì, nella misura del 50 per cento gli onorari di cui al penultimo ed ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 29.

Art. 3.

In dipendenza dell'applicazione della presente legge lo stanziamento del cap. 18215 « Spese per le elezioni amministrative » (spese obbligatorie) del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980 è incrementato di lire 700 milioni cui si provvede mediante riduzione di pari importo del cap. 21252 « Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine e per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa », del bilancio medesimo.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione (*Si omette la parte finale del primo comma dell'art. 4, in quanto impugnata, ai sensi dell'art. 28 dello statuto, dal commissario dello Stato per la Regione siciliana*). E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 giugno 1980

D'ACQUISTO

IOCOLANO

LEGGE 4 giugno 1980, n. 54.

Norme riguardanti gli enti economici regionali.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 4 *giugno* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fondo di dotazione dell'Ente siciliano per la promozione industriale è incrementato della somma di lire 27.500 milioni da utilizzare per interventi finanziari in favore delle società collegate, di cui lire 6.000 milioni per l'ordinaria gestione e lire 21.500 milioni per il pagamento di contributi dovuti allo Istituto nazionale della previdenza sociale in applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 23-*quater* e *quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 2.

Il fondo di rotazione a gestione separata da utilizzare esclusivamente per le scorte strettamente necessarie al ciclo produttivo delle aziende, istituito presso l'Ente siciliano per la promozione industriale con l'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 1974, n. 53, e successive integrazioni, è ulteriormente incrementato della somma di lire 5.000 milioni.

Art. 3.

Il fondo di dotazione dell'Ente minerario siciliano è incrementato della somma di lire 17.000 milioni da utilizzare:

a) quanto a lire 15.000 milioni per interventi finanziari in favore delle società collegate, di cui lire 3.000 milioni per l'ordinaria gestione e lire 12.000 milioni per il pagamento di contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale in applicazione degli articoli 23-*quater* e *quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33;

b) quanto a lire 500 milioni per la prosecuzione delle opere relative al permesso di ricerca Milena;

c) quanto a lire 1.500 milioni per interventi finanziari in favore della società CHISADE per il rilevamento dell'intero pacchetto azionario delle società CHIMED, CROS, SOFOS e ISELSA.

Art. 4.

Per le finalità previste dagli articoli 4 e 7 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 35 e dall'art. 6 della legge regionale 30 dicembre 1976, n. 90, riguardanti la realizzazione dell'invaso sul fiume Gibbesi e la relativa condotta di adduzione, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 10.900 milioni.

Art. 5.

E' istituito presso l'Ente minerario siciliano un fondo a gestione separata di lire 15.000 milioni per le iniziative dirette alla utilizzazione industriale delle acque termali del bacino di Sciacca da destinare ad integrazione dei mutui autorizzati o da autorizzare ai sensi della legge regionale 1° luglio 1972, n. 32, per la prima parte del programma della collegata SITAS S.p.a., e per la concessione di pre-finanziamenti a tasso agevolato.

Art. 6.

Il fondo è amministrato da un comitato composto da cinque membri nominati con decreto del presidente della Regione e designati rispettivamente dal Banco di Sicilia, dall'assessore regionale per il bilancio, dall'assessore regionale per l'industria, dall'assessore regionale per il turismo e presieduto dal presidente dell'Ente minerario siciliano.

L'amministrazione del fondo e le modalità delle operazioni sono regolate da una convenzione con il Banco di Sicilia, stipulata dal presidente dell'EMS ed approvata dal comitato di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 7.

Il patrimonio dell'Azienda asfalti siciliani è incrementato della somma di lire 500 milioni da utilizzare per interventi finanziari in favore delle società collegate, di cui lire 450 milioni per la ordinaria gestione e lire 50 milioni per il pagamento dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale in applicazione degli articoli 23-*quater* e *quinquies* della legge 29 febbraio 1980, n. 33.

Art. 8.

Le disposizioni contenute nel primo comma dell'art. 1 della legge regionale 20 dicembre 1978, n. 65, modificato dall'art. 18 della legge regionale 25 maggio 1979, n. 100, che prevedono l'autorizzazione ad utilizzare, con l'obbligo della successiva reintegrazione, le disponibilità per far fronte agli interventi finanziari relativi alle esigenze di gestione delle società del gruppo e alle esigenze finanziarie degli enti, si applicano anche alla Azienda asfalti siciliani.

Art. 9.

E' istituito presso l'Az.A.Si. un fondo di rotazione a gestione separata dell'importo di lire 500 milioni da destinare ad operazioni di prestito in favore delle società del gruppo per la provvista dei mezzi di esercizio occorrenti.

Al fondo si applicano le disposizioni relative al fondo di rotazione regionale per il credito di esercizio alle piccole e medie industrie.

Art. 10.

Le deliberazioni relative all'utilizzazione delle assegnazioni autorizzate con i precedenti articoli 1, 3 e 7, ad esclusione di quelle relative ai versamenti contributivi all'INPS in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, sono soggette all'approvazione dell'assessore regionale per l'industria che ne riferisce preventivamente alla giunta per le partecipazioni regionali dell'assemblea regionale siciliana.

Art. 11.

Relativamente all'assegnazione di somme per il pagamento dei contributi dovuti all'INPS in applicazione della legge 29 febbraio 1980, n. 33, gli enti sono tenuti ad impegnare le società interessate al rispetto della loro integrale e corretta utilizzazione e a darne formale atto con successivo provvedimento soggetto all'approvazione dell'assessore regionale per l'industria che ne riferisce preventivamente alla giunta per le partecipazioni regionali dell'assemblea regionale siciliana.

Gli enti sono autorizzati, a termini dell'art. 2 della legge regionale 6 maggio 1976, n. 45 e successive modificazioni, a fare ricorso alle anticipazioni bancarie in attesa delle erogazioni delle somme stanziate per le finalità del comma precedente.

Art. 12.

All'onere complessivo di lire 76.400 milioni derivante dalla applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

Art. 13.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 giugno 1980

D'ACQUISTO

GRILLO

LEGGE 4 giugno 1980, n. 55.

Nuovi provvedimenti in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 4 *giugno* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel quadro della politica sociale, nazionale e comunitaria nonchè della politica di programmazione e di massima occupazione, promuove la tutela morale, l'assistenza materiale e la elevazione sociale dei lavoratori siciliani emigrati e delle loro famiglie.

Art. 2.

E' istituita presso l'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale la consulta regionale della emigrazione composta:

a) dall'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, che la presiede;

b) da nove sindaci di comuni siciliani, scelti tra quelli maggiormente interessati dal fenomeno migratorio, eletti in rappresentanza delle nove province dell'Isola dall'assemblea regionale siciliana con scheda limitata a sei nominativi;

c) da quattro rappresentanti di patronati a carattere nazionale legalmente riconosciuti che si occupino dell'assistenza agli emigrati e che abbiano rappresentanza all'estero, designati dai rispettivi organi regionali;

d) da tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

e) da sette rappresentanti degli emigrati, designati dalle maggiori associazioni aventi sede in Sicilia ed operanti da almeno tre anni dall'entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25;

f) da tre emigrati da almeno tre anni nell'Italia centro-settentrionale, designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

g) da diciotto emigrati all'estero da almeno tre anni, di cui tre in Francia, tre nella Germania federale, tre nel Benelux, tre in Svizzera, due in Inghilterra e Irlanda e quattro nelle seguenti aree extraeuropee: uno nel Nord America, due nell'America del Sud ed uno nell'Australia;

h) da un rappresentante del Ministero degli affari esteri;

i) dai direttori regionali degli assessorati del lavoro e della previdenza sociale, della sanità (assistenza sanitaria ed ospedaliera), dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione (istruzione), dell'agricoltura (interventi strutturali), del turismo (turismo, sport e spettacolo), della cooperazione, commercio, artigianato e pesca e della programmazione presso la presidenza della Regione;

l) da sette esperti in materia di emigrazione all'estero, nominati dall'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, di cui uno in rappresentanza degli uffici del lavoro della Sicilia in possesso della qualifica più elevata.

Ad assistere ai lavori della consulta può essere invitato come osservatore il presidente della commissione legislativa per il lavoro dell'assemblea regionale siciliana o un suo delegato componente della commissione medesima.

I rappresentanti di cui alla lettera *g*) sono eletti fra i lavoratori residenti nei rispettivi Paesi con le modalità che verranno fissate dalla consulta.

Nella prima applicazione del presente articolo, detti rappresentanti sono scelti, in una riunione congiunta delle associazioni convocate dall'assessore per il lavoro e la previdenza sociale, dalle maggiori associazioni aventi sede in Sicilia che operano a favore degli emigrati e delle loro famiglie da almeno tre anni al momento dell'entrata in vigore della legge 3 giugno 1975, n. 25.

I quattro rappresentanti dei Paesi extraeuropei sono nominati con decreto dell'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la commissione per il lavoro dell'assemblea regionale siciliana.

Le funzioni di segretario della consulta sono esercitate da un dirigente dell'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

Il presidente della consulta è sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal direttore dell'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

I componenti della consulta vengono dichiarati decaduti, dopo tre assenze consecutive ed ingiustificate, con decreto dell'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, previa contestazione delle assenze stesse.

Sono chiamati a partecipare alle sedute della consulta, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni nazionali degli emigrati riconosciute dal Ministero degli affari esteri e che abbiano la loro delegazione in Sicilia, in ragione di uno per ciascuna associazione.

Agli stessi rappresentanti è esteso il trattamento previsto dall'art. 3 della presente legge.

La consulta regionale dell'emigrazione, costituita ai sensi della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, resterà in carica fino alla sua naturale scadenza.

Art. 3.

La consulta regionale dell'emigrazione, i cui componenti restano in carica quattro anni, è costituita con decreto dell'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, il quale, con le stesse modalità, procederà alle sostituzioni, anche per quei componenti che non risultino più in possesso dei requisiti richiesti. I nuovi componenti restano in carica fino alla data prevista per la scadenza della consulta.

La consulta si riunisce di regola tre volte l'anno.

Ai componenti della consulta regionale è corrisposto, per la partecipazione alle sedute della consulta nonché per la partecipazione a convegni e conferenze internazionali, nazionali, regionali, interregionali, indetti dalla Regione siciliana o ai quali questa abbia dato la propria adesione, un trattamento giornaliero di missione pari a quello previsto per i direttori dell'amministrazione regionale, oltre il rimborso delle spese di viaggio documentate. L'indennità di missione è maggiorata, secondo le norme vigenti, per quei componenti della consulta che provengano dall'estero o che vi si rechino. Tale trattamento è esteso agli altri componenti delle delegazioni, il cui numero complessivo non potrà superare le otto unità, che partecipino ai lavori dei predetti convegni e conferenze in rappresentanza della Regione.

Per le sedute, convegni e conferenze che si svolgono nella località sede della consulta, i biglietti di andata e ritorno, riguardanti le spese di viaggio, dovranno essere esibiti al fine del rimborso nel corso dei lavori delle predette manifestazioni.

Il trattamento di missione previsto dal presente articolo non spetta ai consultori per la partecipazione alle sedute della consulta o a convegni o conferenze che si tengono nel luogo in cui questi risiedono.

Per i componenti la consulta che rivestono la qualifica di dipendenti regionali, restano fermi i trattamenti di missione previsti dalle norme in vigore.

L'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale concorre alle spese per conferenze o convegni organizzati dal Ministero degli affari esteri o da altre regioni in tema di emigrazione, cui la Regione partecipi ufficialmente.

La quota del concorso gravante sull'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale sarà versata a presentazione del consuntivo e non potrà superare l'importo di lire 10 milioni.

Art. 4.

La consulta regionale dell'emigrazione:

a) studia le cause del fenomeno dell'emigrazione e gli effetti che esso determina nelle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie;

b) attraverso i propri rappresentanti di cui al quinto comma dell'art. 9 della legge regionale 10 luglio 1978, n. 16, esprime pareri e formula proposte in materia di programmazione e di massima occupazione, anche ai fini dell'armonizzazione degli interventi in materia di emigrazione con gli indirizzi ed i contenuti del piano di sviluppo regionale e dei piani settoriali ed intersettoriali;

c) esprime pareri e propone al governo regionale provvedimenti sull'assistenza materiale, morale, culturale e sociale in favore dei lavoratori emigrati e delle loro famiglie nonchè sulle condizioni di lavoro e di vita dei lavoratori nei centri di immigrazione;

d) indice ogni due anni una conferenza regionale sui problemi della emigrazione. Le rappresentanze alla conferenza sono scelte dall'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale sentite le associazioni degli emigrati operanti in Sicilia e le sedi regionali dei patronati rappresentati nella consulta, nonché la componente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, e non potranno avere una consistenza numerica complessivamente superiore a dieci unità per le aree extra-europee, a sessanta per i Paesi europei e a dieci per l'Italia centro-settentrionale. Nelle scelte delle rappresentanze estere si terrà conto della consistenza numerica delle collettività presenti nei vari Paesi. L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad effettuare il rimborso delle spese di viaggio a favore dei componenti le rappresentanze di cui alla presente lettera con le modalità previste dall'art. 3 della presente legge;

e) esprime parere motivato sulla ripartizione annuale della spesa destinata all'assistenza a favore degli emigrati e sui criteri di applicazione;

f) esprime pareri e propone soluzioni ed iniziative sui vari problemi relativi all'emigrazione, al ritorno degli emigrati ed al loro inserimento in nuove attività produttive;

g) delibera, entro sei mesi dall'insediamento, il regolamento per il funzionamento da sottoporre all'approvazione della giunta regionale, alla quale annualmente presenta una relazione sull'attività svolta;

h) provvede alla designazione di quattro dei sette componenti il comitato di redazione del notiziario regionale della emigrazione, da pubblicarsi periodicamente a cura dell'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale;

i) collabora alla predisposizione di proposte legislative interessanti il settore dell'emigrazione;

l) può chiamare a partecipare alle proprie sedute od a quelle delle commissioni da essa nominate esperti in materie specifiche ai quali, in caso di residenza fuori della sede della consulta, sarà corrisposto il trattamento previsto dall'art. 3 della presente legge. Il numero dei predetti esperti non potrà superare quello di quattro per le sedute plenarie della consulta e di due per le commissioni.

Art. 5.

In ogni comune con popolazione non inferiore a 30 mila abitanti è istituito, con decreto dell'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, un comitato per l'emigrazione composto: dal sindaco o da un suo delegato, presidente, e da tre consiglieri eletti dal consiglio comunale con scheda limitata a due; da quattro rappresentanti dei patronati legalmente riconosciuti; da cinque rappresentanti delle associazioni degli emigrati purchè rappresentate in sede locale.

Art. 6.

Nei comuni con popolazione inferiore a 30 mila abitanti e con notevole intensità emigratoria, i consigli comunali possono deliberare l'istituzione di comitati per l'emigrazione.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, valutate la delibera e le circostanze che l'hanno motivata, procede con proprio decreto alla costituzione del comitato.

Art. 7.

Compito dei comitati è quello di fornire a coloro che intendono emigrare, agli emigrati e alle loro famiglie, nonchè a coloro che rientrano, l'assistenza materiale, sociale e culturale.

L'attività dei comitati da svolgersi nell'ambito territoriale di competenza, può consistere in particolare:

nell'informazione e nell'orientamento a favore degli emigrati e delle loro famiglie anche con riferimento alle provvidenze previste dalla legislazione statale e regionale e al disbrigo delle pratiche relative;

nell'organizzazione di riunioni e di assemblee di emigrati nonchè di conferenze e dibattiti sui problemi dell'emigrazione, anche con la partecipazione di esperti ed in collaborazione con enti, pubbliche amministrazioni ed organismi operanti nel settore;

nello studio, con l'effettuazione di proposte all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale ed alla consulta, di provvedimenti da adottarsi nell'ambito territoriale di competenza, anche ai fini dell'attuazione delle provvidenze e degli incentivi previsti dalla presente legge;

nell'agevolare il mantenimento dei collegamenti tra coloro che si trovano all'estero ed i familiari rimasti in Sicilia.

I comitati provvedono altresì all'assistenza in favore di lavoratori immigrati.

Art. 8.

Le spese per il funzionamento dei comitati sono iscritte nei bilanci comunali tra le spese correnti.

La struttura ed il funzionamento dei comitati potranno essere riveduti in conseguenza dell'emanazione di provvedimenti legislativi nazionali o regionali concernenti il trasferimento agli enti locali delle funzioni amministrative in materia di assistenza e di gestione dei servizi sociali.

Art. 9.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere contributi alle associazioni ed organizzazioni operanti in Sicilia in favore degli emigrati da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, nonchè agli enti e ai patronati legalmente riconosciuti che istituzionalmente si occupano di emigrazione, sia per il potenziamento delle strutture organizzative, sia per l'attività assistenziale in favore dei lavoratori siciliani emigrati e delle loro famiglie.

I suddetti contributi sono erogati prevalentemente per lo svolgimento di attività promozionali nel settore ed in particolare per:

a) l'organizzazione in Italia ed all'estero di convegni, incontri, riunioni ed altre iniziative a favore degli emigrati, anche con la partecipazione di rappresentanti dell'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale e della consulta, previa intesa, ove occorra, con il Ministero degli affari esteri. Fermi restando i requisiti di cui al primo comma, i contributi da destinare alla predetta attività all'estero potranno essere concessi a favore degli organismi ivi operanti, che aderiscano, per quanto riguarda le associazioni, ad associazioni ed organizzazioni, ad associazioni ed organizzazioni a carattere nazionale, a tal fine riconosciute dal Ministero degli affari esteri;

b) l'organizzazione e costituzione, anche in collaborazione con altri organismi, enti ed istituti, di cooperative formate per almeno il 50 per cento da emigrati ovvero l'inserimento di emigrati singoli in cooperative già esistenti;

c) l'organizzazione di viaggi in Sicilia, per motivi di istruzione o per l'avviamento e la permanenza in colonie estive a favore di figli di emigrati siciliani;

d) la stampa e diffusione di bollettini e periodici sui problemi dell'emigrazione e di pubblicazioni turistico-culturali;

e) l'organizzazione di attività culturali a favore degli emigrati e loro famiglie, sulla base di programmi specifici e delle intese di massima, qualora le attività stesse debbano svolgersi all'estero, tra il Ministero degli affari esteri e l'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

I contributi sono assegnati sulla base di preventivi di spesa approvati dall'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, che è autorizzato al versamento di acconti fino al 70 per cento del contributo concesso.

Le domande per l'ottenimento dei contributi devono essere presentate all'assessorato regionale del lavoro e della previ-

denza sociale entro il termine perentorio del 31 gennaio di ogni anno.

L'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale svolge accertamenti ispettivi sull'impiego dei contributi concessi.

Per l'anno in corso la domanda dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'erogazione del contributo è condizionata alla presentazione del rendiconto relativo al contributo dell'anno precedente.

Art. 10.

Al lavoratore emigrato che ritorni definitivamente in Sicilia dopo almeno tre anni di lavoro prestato all'estero negli ultimi cinque anni ovvero dopo cinque anni di lavoro prestato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni, sono concesse, su richiesta dell'interessato, le seguenti provvidenze:

a) un contributo a titolo di rimborso per il trasporto delle masserizie, in misura pari al 50 per cento della spesa risultante dalla fattura o da altra equipollente documentazione e nella misura massima di lire 350 mila;

b) un contributo a titolo di rimborso per spese di viaggio pari al costo del biglietto ferroviario di seconda classe per coloro che rientrino da altre regioni italiane; a lire 100 mila per coloro che rientrino da Paesi europei ed a lire 200 mila per coloro che rientrino da Paesi extra-europei.

I contributi di cui alle lettere *a*) e *b*) sono aumentati del 20 per cento per ciascuna unità familiare a carico e nella stessa misura in caso di infortunio, malattia professionale, invalidità, licenziamento o dimissioni per malattia. La maggiorazione per il carico familiare è cumulabile con una soltanto delle altre maggiorazioni previste.

Le provvidenze disposte dal presente articolo non si applicano per coloro che abbiano perduto la cittadinanza italiana e non sono cumulabili con il contributo straordinario di lire 350 mila.

Il lavoratore emigrato ed i componenti del nucleo familiare che hanno usufruito del predetto contributo non potranno avvantaggiarsene una seconda volta.

Dai termini di permanenza all'estero indicati al primo comma del presente articolo si prescinde in caso di rientro per invalidità, infortunio o malattia professionale indennizzabili.

L'erogazione del contributo è operata, previo accertamento delle condizioni indicate nel presente articolo, direttamente dal sindaco del comune di residenza degli emigrati, mediante anticipazione da effettuarsi sui fondi versati ai comuni ai sensi della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1. A tal fine la giunta comunale, con delibera da sottoporre alla ratifica del consiglio, determinerà annualmente l'entità delle somme da destinare alle predette finalità, tenendo conto, in particolare, degli oneri sostenuti negli anni trascorsi per il pagamento di analoghe provvidenze a favore degli emigrati.

L'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei prospetti che saranno inoltrati periodicamente dalle amministrazioni comunali, attestanti l'importo dei pagamenti effettuati, provvederà al reintegro delle somme come sopra anticipate, mediante ordini di accreditamento a favore dei sindaci.

Per l'anagrafe dell'emigrazione l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad avvalersi, mediante apposita convenzione, di enti ed istituti pubblici specializzati al fine di realizzare la meccanizzazione del relativo servizio.

Art. 11.

I figli minori di emigrati all'estero, i vecchi congiunti emigrati all'estero e gli emigrati all'estero stessi rientranti in Sicilia dopo una permanenza fuori dal territorio nazionale di almeno cinque anni, o prima di tale termine a seguito di grave infermità, hanno diritto al ricovero in istituti di beneficenza.

Fino al riordino della materia dell'assistenza e della beneficenza pubblica, previsto dall'art. 25 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1, i ricoveri sono disposti dai sindaci, su domanda degli interessati debitamente documentata.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, sulla base delle disposizioni di ricovero adottate ai sensi del comma precedente, che dovranno pervenire all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale entro dieci giorni dalla loro adozione, provvede all'accreditamento ai sindaci dell'intero ammontare delle somme occorrenti.

La disposizione contenuta nel comma precedente ha effetto con decorrenza dal 1° gennaio 1978.

Art. 12.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale curerà, anche per il tramite delle amministrazioni comunali e delle associazioni degli emigrati e dei patronati che svolgono attività promozionale nel settore, l'avvio e la permanenza in colonie marine e montane, site in Sicilia, di figli di lavoratori emigrati.

Le associazioni degli emigrati e le amministrazioni comunali provvederanno all'accertamento dei requisiti prescritti, nonché alla stipula delle convenzioni con enti ed istituti che gestiscono colonie marine o montane ovvero all'avviamento in colonie gestite direttamente.

Saranno concesse anticipazioni pari al 50 per cento delle spese preventivate.

Art. 13.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad istituire, con proprio decreto, borse di studio, per un importo di lire 200 mila ciascuna, da attribuire ai figli di quei lavoratori che da una attestazione del sindaco del comune di residenza risultino emigrati all'estero almeno da un anno, ed agli orfani di emigrati privi di assistenza ex ENAOLI, per la frequenza anche convittuale, di corsi di formazione professionale di scuola di istruzione di secondo grado.

L'importo della borsa di studio è elevato a lire 500 mila per la frequenza all'università. La media richiesta per l'ottenimento della borsa di studio è di 24/30.

Tali provvidenze vengono erogate a coloro che non godono di analoghi benefici.

Allo scopo di pubblicizzare le provvidenze previste dal presente articolo saranno adottati, a cura dell'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, le opportune iniziative, fra le quali la stampa e la diffusione, tramite i rettorati universitari e i provveditorati agli studi, di manifesti da affiggere in tutti gli istituti di istruzione di secondo grado e nelle sedi universitarie.

Art. 14.

In favore dei lavoratori emigrati che ritornino definitivamente in Sicilia dopo tre anni di lavoro prestato all'estero negli ultimi cinque anni ovvero dopo cinque anni di lavoro prestato nella restante parte del territorio nazionale negli ultimi sette anni è concesso il concorso regionale nel pagamento degli interessi su finanziamenti destinati agli scopi indicati all'art. 16, contratti con gli istituti di credito operanti in Sicilia all'uopo autorizzati mediante convenzione da stipulare con l'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

Le provvidenze previste alla lettera *a*) del successivo art. 18 possono essere concesse agli emigrati siciliani anche prima del rientro definitivo in Sicilia, fermo restando il requisito dei periodi lavorativi di cui al superiore primo comma.

Il concorso regionale di cui al primo comma è concesso per una volta soltanto e anche in aggiunta ad altre agevolazioni disposte dalla vigente legislazione nazionale e regionale, per un periodo non superiore a dieci anni anche nei casi in cui il finanziamento abbia durata superiore ad anni dieci e sempre che la domanda venga presentata all'istituto di credito entro due anni dalla data del rientro in Sicilia.

Per gli emigrati il cui rientro sia avvenuto anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e comunque non prima del 20 febbraio 1975, la domanda può essere presentata entro due anni dall'entrata in vigore della legge medesima.

Art. 15.

Ferme restando le percentuali di intervento creditizio stabilite per i vari settori produttivi dalla legislazione vigente all'epoca della concessione del finanziamento, il concorso regionale nel pagamento degli interessi si ragguaglia al 75 per cento del tasso di interesse annuo posto contrattualmente a carico del mutuatario.

A carico del mutuatario deve, in ogni caso, restare un tasso di interesse non inferiore al 3 per cento annuo.

Le quote a carico della Regione siciliana, da versarsi direttamente agli istituti di credito, saranno computate al tasso equivalente.

Le operazioni creditizie derivanti dalla applicazione dello art. 14 sono assistite dalla garanzia sussidiaria della Regione siciliana.

Art. 16.

Il concorso nel pagamento degli interessi previsto dall'art. 14 è concesso per i finanziamenti destinati ai seguenti scopi:

a) acquisto, costruzione, rinnovo e trasformazione di immobile per uso di abitazione propria, previa dimostrazione di impossidenza di altro immobile adibito a casa di civile abitazione;

b) acquisto, costruzione, rinnovo, ampliamento o trasformazione di locale adibito o da adibire ad attività artigianale, commerciale, turistica o all'esercizio di piccola azienda industriale, ovvero acquisto, rinnovo o potenziamento delle attrezzature necessarie per l'esercizio delle medesime attività;

c) acquisto di fondi rustici;

d) costruzione, armamento, ammodernamento di natanti da pesca ed acquisto di attrezzature da pesca. In caso di costruzione di natante si prescinde da ogni eventuale obbligo di demolizione di natante di pari tonnellaggio.

La misura massima delle somme mutuabili sulla quale è concesso il concorso della Regione sicilana, è fissata come segue:

1) per le iniziative di cui alla lettera *a*), lire 35 milioni;

2) per le iniziative relative all'attività artigianale indicata dalla lettera *b*), nella misura prevista dalla legge 24 dicembre 1974, n. 713;

3) per le iniziative relative all'esercizio di piccola azienda industriale indicate alla lettera *b*), lire 100 milioni;

4) per le altre iniziative indicate alla lettera *b*), lire 50 milioni;

5) per le iniziative indicate alla lettera *c*), lire 75 milioni;

6) per le iniziative indicate alla lettera *d*), lire 50 milioni.

Dei suddetti finanziamenti è cumulabile solo quello indicato alla lettera *a*).

Il concorso viene concesso a condizione che i beneficiari si impegnino a consentire con il contratto di mutuo la iscrizione di ipoteca di primo grado a favore della Regione siciliana sui beni immobili oggetto del finanziamento.

I beni oggetto del finanziamento non possono essere distolti dalle finalità previste per il periodo di dieci anni.

La rispondenza della destinazione dei beni agli scopi previsti è accertata mediante apposite ispezioni dell'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, anche a mezzo degli ispettorati del lavoro. A seguito dell'ispezione, l'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale dispone, ove ne ricorrano le condizioni, la revoca del provvedimento concessivo.

Art. 17.

L'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale promuove la costituzione di un consorzio, con la partecipazione di enti economici regionali, di istituti di credito di diritto pubblico operanti in Sicilia, della Cassa di risparmio V. E. per le province siciliane, delle associazioni degli emigrati, delle cooperative tra emigrati e degli emigrati stessi, per la creazione di un fondo di rotazione da destinare alla concessione di prestiti biennali per il credito di esercizio al tasso annuo del 3 per cento, riservato alle attività indicate all'art. 16 della presente legge.

Le relative operazioni sono assistite dalla garanzia sussidiaria della Regione siciliana.

La quota di partecipazione della Regione siciliana al predetto consorzio è fissata nella misura complessiva di lire 300 milioni.

Art. 18.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere un contributo annuo sulle spese di gestione in favore delle cooperative di produzione e lavoro costituite per almeno il 50 per cento da lavoratori emigrati che rientrino definitivamente in Sicilia dopo un periodo di permanenza all'estero di almeno tre anni negli ultimi cinque anni.

Detto contributo, concesso per tre anni in misura decrescente e non superiore all'80 per cento, al 65 per cento ed al 50 per cento delle spese effettuate nel triennio, è erogato mediante anticipazioni mensili pari all'80 per cento della corrispondente quota di contributo concesso e, per il restante 20 per cento, dietro presentazione di consuntivi semestrali di spesa.

Il contributo, che non può superare l'ammontare di 34 milioni, è concesso sulla base di programmi di attività corredati da preventivi di spesa, previo parere dell'assessorato regionale della cooperazione, commercio, artigianato e pesca che a tal fine trasmetterà all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale copia del verbale di ispezione straordinaria.

Art. 19.

Le cooperative di cui all'articolo precedente possono anche fruire della concessione di contributi per l'acquisto di attrezzi di lavoro con le modalità previste dalla legge regionale 30 dicembre 1960, n. 48, e successive modificazioni.

Art. 20.

Le cooperative costituite per almeno il 50 per cento da emigrati rientrati definitivamente in Sicilia a partire dal 19 febbraio 1975 ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 10 della presente legge, possono avvalersi delle provvidenze della legge regionale 17 febbraio 1963, n. 12, e successive modifiche, con le modalità e nei limiti ivi previsti.

Il consiglio di amministrazione dell'I.R.C.A.C. riserverà annualmente alle predette cooperative, che presentino istanza di finanziamento entro il 30 settembre, una quota la cui misura non potrà complessivamente essere inferiore a lire 300 milioni, sulle disponibilità esistenti per la concessione delle varie agevolazioni creditizie.

Art. 21.

L'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, per il periodo di un triennio a partire dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a versare alle cooperative di produzione e lavoro operanti in Sicilia un contributo pari al 50 per cento degli oneri sociali relativi ai soci in possesso dei requisiti previsti dall'art. 10 della presente legge.

Art. 22.

Le provvidenze di cui agli articoli 18, 19 e 21 della presente legge sono estese alle cooperative agricole ed a quelle di servizi e tra pescatori. Ai fini della costituzione delle cooperative previste dalla presente legge, è sufficiente un numero di soci pari complessivamente a nove.

Art. 23.

L'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, in concorso con i piani nazionali e comunitari, nel quadro del piano regionale annuale di formazione professionale e del piano regionle di sviluppo e con le modalità previste dalla legge regionale 6 marzo 1976, n. 24, adotta iniziative:

a) per la formazione e la riqualificazione dei lavoratori che intendono emigrare o rimpatriati, attraverso l'effettuazione di corsi finalizzati alle prospettive occupazionali sia in Sicilia che all'estero;

b) per il reinserimento dei figli degli emigrati nell'ordinamento scolastico nazionale e per l'inserimento dei figli degli emigrati nell'ordinamento scolastico del Paese in cui intendono emigrare, anche attraverso l'effettuazione di corsi di linguistica e culturali;

c) per l'effettuazione di corsi di aggiornamento destinati a docenti, dirigenti scolastici ed operatori sociali, in vista del raggiungimento delle finalità di cui alla lettera *b*);

d) per l'adozione di ogni altra forma di assistenza a favore degli emigrati e loro familiari, prevista dai vigenti regolamenti comunitari.

Le associazioni degli emigrati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 9 della presente legge possono organizzare e gestire corsi di formazione professionale a favore di lavoratori che intendono emigrare o rimpatriati, sempre che a tal fine siano utilizzati i fondi posti a disposizione dalla CEE e destinati ad interventi per gli emigrati, in base a programmi da presentarsi all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 24.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato, anche in concorso con altri enti ed amministrazioni pubbliche, ad assumere iniziative di turismo sociale a favore di collettività di emigrati italiani all'estero e loro familiari.

Le modalità per la realizzazione di dette iniziative e per la ripartizione degli oneri saranno disciplinate mediante accordi tra le amministrazioni e gli enti interessati.

Art. 25.

Allo scopo di realizzare una maggiore diffusione della stampa siciliana tra gli emigrati, l'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad effettuare abbonamenti a quotidiani siciliani, su richiesta di associazioni di emigrati operanti all'estero, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 9 della presente legge, e di istituti di patronato operanti all'estero, con un massimo di tre copie per ciascun organismo, scelti garantendo la pluralità dell'informazione.

Art. 26.

L'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale organizza corsi, incontri, riunioni, dibattiti, conferenze, di propria iniziativa o in concorso con enti, istituti ed organizzazioni che istituzionalmente operano nel settore, anche al fine di svolgere azione di informazione e di aggiornamento degli operatori pubblici e privati dell'emigrazione.

L'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale promuove ed organizza ogni quattro anni una conferenza dell'emigrazione delle regioni meridionali ed insulari. I relativi aspetti finanziari saranno disciplinati mediante accordi tra le regioni interessate.

Art. 27.

L'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato al versamento presso l'INPS, in favore dei lavoratori rientrati definitivamente in Sicilia dall'estero, che abbiano mantenuto la cittadinanza italiana, di quote pari al 50 per cento dei contributi previdenziali relativi ai periodi non coperti da assicurazione obbligatoria, effettuati in Paesi esteri con i quali non esistono convenzioni internazionali in materia di sicurezza sociale, ai fini del raggiungimento dei minimi pensionistici o dei minimi richiesti per la prosecuzione volontaria.

Del pari, detti contributi potranno essere versati anche relativamente a periodi non coperti da assicurazioni obbligatorie, effettuati, in Paesi esteri convenzionati con l'Italia, in data antecedente alla estensione di tali assicurazioni obbligatorie.

A tal fine l'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'INPS.

Art. 28.

Fino a quando non saranno erogate analoghe provvidenze in campo nazionale, l'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad erogare, tramite i comuni, un contributo straordinario di lire 50 mila a titolo di compenso per le spese di viaggio e di permanenza ai cittadini emigrati iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Sicilia per la partecipazione al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana, nonché alle elezioni amministrative.

Il contributo spetta agli elettori che compiranno il viaggio tra il quindicesimo giorno antecedente quello fissato per le votazioni e l'ottavo giorno successivo.

Per ottenere il contributo è necessario esibire il certificato elettorale vidimato dalla sezione elettorale e la certificazione attestante la condizione di emigrato all'estero per motivi di lavoro.

I comuni sono autorizzati ad anticipare agli aventi diritto le somme occorrenti per l'erogazione del contributo prelevandole dai fondi propri o in gestione, comunque destinati alle spese elettorali.

Art. 29.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale svolgerà almeno due volte all'anno una relazione alla competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana in ordine alla attuazione della presente legge e all'andamento generale della spesa.

Art. 30.

Con decreto del presidente della Regione, su proposta dell'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale e previo parere della consulta regionale dell'emigrazione, sentita la commissione legislativa lavoro dell'assemblea regionale siciliana, sarà emanato il regolamento di attuazione della presente legge, che dovrà stabilire in particolare:

le modalità per l'individuazione delle zone più direttamente interessate al flusso migratorio;

le modalità per l'attività ed il funzionamento dei comitati per l'emigrazione;

l'individuazione della documentazione di massima che dovrà comprovare ai fini della fruizione delle provvidenze la qualifica di emigrante;

le modalità per l'avviamento e la permanenza in colonia dei figli degli emigrati;

le modalità per l'assegnazione delle borse di studio;

le modalità per l'assegnazione delle provvidenze creditizie.

Le disposizioni del regolamento provvisorio di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 60, avranno efficacia, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, fino al termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 31.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale provvede alla istituzione, nell'ambito degli organi e delle strutture previste per l'attuazione della presente legge, di una commissione permanente sulla sicurezza sociale dei lavoratori emigrati siciliani.

Tale commissione ha il compito di:

a) studiare, analizzare e approfondire le tematiche inerenti alla sicurezza sociale dei lavoratori emigrati;

b) proporre ipotesi concrete per la soluzione dei problemi specifici discendenti dalla particolare materia;

c) esprimere pareri e formulare raccomandazioni in ordine alla promozione e allo sviluppo di una più incisiva politica in materia di sicurezza sociale dei lavoratori emigrati;

d) formulare proposte per incontri, conferenze, dibattiti e assemblee sui problemi della sicurezza sociale dei lavoratori emigrati.

La commissione, che è presieduta dal direttore regionale dell'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale o da un suo delegato, è composta da:

a) tre esperti in materia di assistenza, previdenza e sicurezza sociale in regime internazionale, di cui almeno uno in rappresentanza dell'INPS;

b) un dirigente in servizio presso l'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale che svolgerà anche le funzioni di segretario;

c) quattro esperti dei patronati rappresentati nella consulta regionale dell'emigrazione.

Art. 32.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, anche di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con gli istituti di previdenza e di assistenza a carattere nazionale, è autorizzato a promuovere ogni utile iniziativa per lo studio del fenomeno dell'emigrazione in Sicilia di lavoratori stranieri, con particolare riferimento alla sicurezza sociale nel quadro di una più incisiva politica di cooperazione internazionale.

Art. 33.

Per le finalità previste dagli articoli precedenti è autorizzata, a carico del bilancio della Regione siciliana per il triennio 1980-82, la spesa complessiva di lire 10.915 milioni, così suddivisa:

	(In milioni di lire) 1980	1981	1982
Art. 3, terzo comma	25	50	10
Art. 3, penultimo comma (concorso nelle spese per l'organizzazione di convegni, conferenze, ecc.)	10	10	10
Art. 4, per lo svolgimento dei compiti e per il funzionamento della Consulta regionale della emigrazione, nonché per l'organizzazione e lo svolgimento della Conferenza regionale della emigrazione	10	150	10
Articoli 5 e 6 (Comitati per la emigrazione)	100	400	400
Art. 9 (Contributi enti ed associazioni)	400	500	500
Art. 10, lettere *a*) e *b*) (Contributi per trasporto masserizie e rimborso spese di viaggio)	250	500	500
Art. 10, ultimo comma (Anagrafe)	50	50	50
Art. 11 (Ricoveri)	800	800	900

	(in milioni di lire) 1980	1981	1982
	—	—	—
Art. 12 (Colonie)	10	100	100
Art. 13 (Borse di studio)	35	45	45
Art. 17 (Consorzio per credito di esercizio - Fondo di rotazione) .	50	100	100
Art. 18 (Contributo sulle spese di gestione delle cooperative di emigrati) .	20	200	200
Art. 19 (Contributi per acquisto attrezzi a favore delle cooperative di emigrati) .	20	200	200
Art. 21 (Concorso nel pagamento degli oneri sociali relativi alle cooperative di emigrati)	5	20	20
Art. 24 (Turismo sociale) .	100	100	100
Art. 25 (Contributi per la diffusione della stampa siciliana all'estero)	15	40	40
Art. 26 (Convegni, conferenze. Spese per la organizzazione della Conferenza dell'emigrazione delle Regioni meridionali ed insulari)	150	90	90
Art. 27 (Concorso per il riscatto dei periodi lavorativi all'estero non coperti da assicurazioni obbligatorie)	5	10	10
Art. 28 (Contributi elettorali)	500	1.500	100
Art. 32 (Studi sul fenomeno degli immigrati)	35	50	20

Art. 34.

Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, e successive modifiche, è autorizzata, a carico del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1980, la spesa di lire 3.400 milioni, così suddivisa:

art. 11: lire 300 milioni;
art. 12: lire 2.500 milioni;
art. 13: lire 200 milioni;
art. 26: lire 400 milioni.

Gli atti ed i provvedimenti emanati in attuazione della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, e successive modifiche, conservano la loro efficacia fino alla relativa scadenza.

L'assessore per il lavoro e la previdenza sociale provvederà all'accreditamento ai sindaci delle somme occorrenti per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 12 della legge regionale 3 giugno 1975, n. 25, avuto esclusivo riguardo *alle domande presentate anteriormente alla data di entrata in* vigore della presente legge.

Per le finalità degli articoli 14, 15 e 16 della presente legge è autorizzato, per l'anno finanziario in corso, il limite ventennale di impegno di lire 199 milioni, al cui onere si provvede con lo stanziamento del cap. 74601 del bilancio della Regione per l'anno 1980.

Salvo per quanto previsto dalla presente legge, sono abrogate le leggi regionali 3 giugno 1975, numeri 25 e 26; 16 agosto 1975, n. 60; 25 novembre 1975, n. 74; 18 marzo 1977, n. 13; 10 maggio 1978, n. 4; 4 dicembre 1978, n. 60; 28 maggio 1979, n. 122.

Art. 35.

All'onere di lire 5.990 milioni derivante dall'applicazione della presente legge, con esclusione della spesa prevista al precedente art. 34, quarto comma, e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

L'onere a carico degli esercizi 1981-82, previsto complessivamente in lire 8.758 milioni, trova riscontro nel bilancio pluriennale per il triennio 1980-82: quanto a lire 4.000 milioni nella funzione 03 - settore 03 - programma 02 - elemento di programma 01 e quanto a lire 4.758 milioni nella funzione 06 - settore 02 - programma 02 - elemento di programma 03.

Art. 36.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 giugno 1980

D'ACQUISTO

SARDO — MACALUSO

LEGGE 4 giugno 1980, n. 56.

Provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori dipendenti da aziende in crisi.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 4 *giugno* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere, ai lavoratori che risultavano occupati: presso *il Palace Hotel di Mondello (Palermo) alla data* del 1° dicembre 1979; presso l'albergo Sicilia di Giarre alla data del 31 gennaio 1980; presso la ditta «Le Venetiche» di Venetico alla data del 1° luglio 1979; presso la ditta Bertino Francesco di Giammoro (Pace del Mela) alla data del 19 luglio 1979; presso la ditta Milanese e Giannetto di Torregrotta alla data del 25 maggio 1979; presso la ditta Le Fauci Giuseppe fu Andrea di Valdina alla data del 9 agosto 1979 e presso la ditta Calabrese Filomena di Saponara alla data del 15 settembre 1978; presso l'azienda Cora-confezioni di Messina alla data del 7 marzo 1980 e licenziati con decorrenza dal 13 marzo 1980; presso la Manifattura meridionale mobili S.p.a. di Palermo alla data del 21 febbraio 1980; presso la Grafindustria editoriale S.p.a. di Palermo alla data del 21 dicembre 1979; presso la S.p.a. Molini e pastificio saccense (SAMPS) di Sciacca alla data del 29 gennaio 1980; presso la ditta Nissometal di Nissoria alla data del 1° maggio 1980, una indennità straordinaria pari all'80 per cento della retribuzione percepita o spettante alle suddette date, per un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data del licenziamento, sempre che per il predetto periodo di quattro mesi sussista il requisito della mancanza di retribuzione. Qualora detto requisito venga meno prima della scadenza dei quattro mesi, l'indennità spetta per il periodo in cui il lavoratore è stato privo di retribuzione.

Art. 2.

Per la liquidazione dell'indennità prevista al precedente articolo l'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad accreditare ai direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione di Palermo, Catania, Messina, Agrigento ed Enna le somme occorrenti.

I direttori degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione procederanno nei confronti degli aventi diritto al relativo pagamento dell'indennità.

I predetti direttori dovranno presentare all'assessorato regionale del lavoro e della previdenza sociale, entro quarantacinque giorni dall'avvenuto pagamento dell'indennità spettante, i giustificativi di spesa.

Art. 3.

Le provvidenze di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale *28 dicembre 1979, n. 262, sono prorogate fino al 30 giugno 1980.*

Art. 4.

Al fine di completare i corsi di riqualificazione in favore dei lavoratori dell'azienda Manifatture confezioni tessili di Alfredo Micali di Messina disposti con legge regionale 6 maggio 1976, n. 50, e prorogati con le leggi regionali 1° agosto 1977, n. 77, 18 agosto 1978, n. 46, e 28 luglio 1979, n. 182, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 225 milioni che sarà destinata per il pagamento dell'assegno giornaliero spettante ai lavoratori e per le relative spese di gestione.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale provvederà a prorogare i corsi di riqualificazione per i residui giorni, che si svolgeranno secondo le modalità indicate nella legge regionale 6 maggio 1976, n. 50.

Art. 5.

Al fine di completare i corsi di riqualificazione in favore dei lavoratori dell'azienda Cora-confezioni di Messina, disposti con legge regionale 18 agosto 1978, n. 46, e prorogati con legge regio-

nale 28 luglio 1979, n. 182, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 30 milioni, che sarà destinata per il pagamento dell'assegno giornaliero spettante ai lavoratori e per le relative spese di gestione.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale provvederà a prorogare i corsi di riqualificazione per i residui giorni, che si svolgeranno secondo le modalità della legge regionale 18 agosto 1978, n. 46.

Art. 6.

Al fine di continuare i corsi di riqualificazione professionale disposti in favore dei lavoratori dipendenti dall'azienda Maglificio Tukor di Barcellona con legge regionale 28 luglio 1979, n. 182, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 milioni che sarà destinata per il pagamento dell'assegno giornaliero spettante ai lavoratori e per le relative spese di gestione.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale, nel rispetto delle modalità indicate nella legge sopracitata, provvederà a ripristinare i corsi di riqualificazione per una durata di centoventi giorni effettivi, riservandoli ai lavoratori in servizio presso la predetta azienda alla data del 15 maggio 1980.

Art. 7.

L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad utilizzare la somma residua dello stanziamento disposto con la legge regionale 25 maggio 1979, n. 102, già versato al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati, istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25, per la prosecuzione dei corsi di qualificazione professionale e di perfezionamento in favore dei lavoratori della «Costruzioni in cemento S.p.a.» di Palermo, disposti con la citata legge regionale 25 maggio 1979, n. 102.

Art. 8.

Per l'attuazione degli articoli 1 e 3 della presente legge sono autorizzate rispettivamente le spese di lire 805 milioni e di lire 660 milioni.

Dette somme, unitamente a quelle autorizzate con gli articoli 4, 5 e 6, saranno versate al Fondo siciliano per l'assistenza ed il collocamento dei lavoratori disoccupati istituito con decreto legislativo del presidente della Regione 18 aprile 1951, n. 25.

All'onere di lire 1.920 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, si provvede con parte della disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1980.

Art. 9.

In dipendenza delle disposizioni di cui al precedente articolo lo stanziamento del cap. 33701 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1980, è incrementato di lire 1.920 milioni ed è corrispondentemente ridotto dello stesso importo lo stanziamento del cap. 60751 del bilancio medesimo.

Art. 10.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 4 giugno 1980

D'ACQUISTO

MACALUSO

LEGGE 4 giugno 1980, n. 57.

Approvazione del rendiconto generale consuntivo dell'amministrazione della Regione siciliana e dell'Azienda delle foreste demaniali per l'anno 1978.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 26 *del* 4 *giugno* 1980)

(*Omissis*).

(11396)

LEGGE 21 luglio 1980, n. 68.

Interventi straordinari ed urgenti per la tutela della pubblica incolumità, la salvaguardia del patrimonio artistico, monumentale ed ambientale ed il potenziamento delle strutture civili della città di Cefalù.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 26 *luglio* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al fine di eliminare lo stato di pericolo che minaccia l'abitato di Cefalù a causa della frana di massi che si distaccano dalla rupe sovrastante, l'assessorato regionale dei lavori pubblici è autorizzato ad erogare a favore del comune di Cefalù la somma di lire 2.500 milioni, di cui 500 milioni a carico dell'esercizio in corso e 2.000 milioni a carico dell'esercizio 1981, da destinare all'esecuzione di opere di bonifica e consolidamento delle pareti rocciose ed all'affitto di alloggi per i nuclei familiari eventualmente soggetti a sgombero temporaneo a causa dei lavori suddetti.

Il progetto e l'esecuzione delle opere sono subordinati oltreché all'osservanza delle disposizioni previste dalla legislazione vigente, al parere della sovrintendenza ai monumenti, sotto la cui vigilanza dovranno svolgersi i lavori.

Art. 2.

L'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato ad erogare in favore del comune di Cefalù la somma di lire 500 milioni, di cui 200 milioni a carico dell'esercizio 1980 e 300 milioni a carico dell'esercizio 1981, per l'esecuzione di opere di sistemazione e valorizzazione dei beni culturali, paesaggistici e monumentali esistenti sulla rocca di Cefalù.

Ai fondi di cui alla presente legge si applicano le disposizioni previste dagli articoli 35 e 36 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1.

L'esecuzione delle opere è subordinata all'osservanza delle norme di cui al secondo comma del precedente art. 1.

Art. 3.

Il consiglio comunale, entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, delibera il programma di impiego delle somme assegnate e ne dà comunicazione all'assessorato regionale dei lavori pubblici ed all'assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, limitatamente al programma di impiego delle somme di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge e ricadente nell'esercizio finanziario in corso, si provvede con parte delle disponibilità del cap. 60756 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario medesimo.

Gli oneri a carico della Regione per l'esercizio 1981 trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1980-82 — somme disponibili — elemento di programma 6.2.2.3. «Fondi speciali per il finanziamento di nuove o maggiori spese» (Fondo di solidarietà nazionale).

Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 luglio 1980

D'ACQUISTO

ORDILE — NATOLI

LEGGE 21 luglio 1980, n. 69.

Modifiche alla legge regionale 26 luglio 1979, n. 178, concernente variazioni al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 1979.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 26 *luglio* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa autorizzata dall'art. 15 della legge regionale 26 luglio 1979, n. 178, è imputata ai fondi ordinari della Regione.

Conseguentemente, con effetto dal 26 luglio 1979, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio 1979, sono introdotte le seguenti variazioni:

cap. 56910, modificata la denominazione mediante la soppressione delle parole: « Fondo di solidarietà nazionale »;

cap. 60751 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso »: meno lire 1.500 milioni;

cap. 60756 « Fondo di solidarietà nazionale da impiegarsi per le finalità di cui all'art. 38 dello statuto della Regione siciliana » (Fondo di solidarietà nazionale): più lire 1.500 milioni.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 luglio 1980

D'ACQUISTO

D'ALIA

LEGGE 21 luglio 1980, n. 70.

Integrazioni alla legge regionale 4 agosto 1978, n. 31, recante: « Modifica alla legge regionale 16 maggio 1972, n. 30, riguardante la disciplina dell'orario dei negozi e degli esercizi di vendita al dettaglio ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 26 *luglio* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I decreti assessoriali previsti dall'art. 1 della legge regionale 4 agosto 1978, n. 31, sono emanati, per ogni provincia, previo parere delle organizzazioni provinciali dei commercianti rappresentative a livello nazionale.

L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, sentite le categorie interessate, può comunque consentire deroghe al criterio di unicità provinciale dell'orario di chiusura infrasettimanale limitatamente a quei comuni i cui interessi commerciali si estendono alla provincia limitrofa e al cui orario dovranno uniformarsi.

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 luglio 1980

D'ACQUISTO

SARDO

LEGGE 21 luglio 1980, n. 71.

Provvedimenti per favorire la realizzazione dei programmi costruttivi delle cooperative edilizie.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 26 *luglio* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 14 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 95, è sostituito dal seguente:

« Le cooperative edilizie provvedono all'appalto per la costruzione degli alloggi anche mediante trattativa privata ».

Art. 2.

All'art. 35 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35, sono apportate le seguenti modifiche:

il secondo comma è soppresso;

il terzo comma è sostituito con il seguente:

« Le cooperative edilizie, operanti nell'ambito della Regione siciliana, finanziate direttamente o indirettamente dalla stessa, possono affidare i lavori per la costruzione degli alloggi sociali anche mediante trattativa privata »;

il quarto comma è sostituito con il seguente:

« L'amministrazione regionale competente, nel caso in cui vengano effettuate gare, vigila sul loro svolgimento e comunque vigila sull'esecuzione degli alloggi realizzati dalle cooperative ».

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 luglio 1980

D'ACQUISTO

SARDO — NATOLI

LEGGE 21 luglio 1980, n. 72.

Erezione in comune autonomo, con la denominazione di Petrosino, della borgata Petrosino del comune di Marsala e della contrada Triglia-Scaletta del comune di Mazara del Vallo.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 26 *luglio* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La borgata Petrosino del comune di Marsala e la contrada Triglia-Scaletta del comune di Mazara del Vallo sono erette in comune autonomo con la denominazione di « Petrosino ».

Art. 2.

Al comune di Petrosino è assegnato un territorio di kmq 45,00, di cui kmq 16,90 ricadenti nel territorio del comune di Marsala e kmq 28,10 ricadenti nel territorio del comune di Mazara del Vallo secondo il progetto di delimitazione territoriale redatto dall'ing. Badalucco e vistato dall'ufficio del genio civile di Trapani in data 16 maggio 1977.

Art. 3.

Il presidente della Regione siciliana provvederà, con proprio decreto, su proposta dell'assessore regionale per gli enti locali, alla sistemazione dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni interessati.

Art. 4.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 luglio 1980

D'ACQUISTO

IOCOLANO

LEGGE 21 luglio 1980, n. **73**.

Modifica dell'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 56, concernente: « Provvedimenti straordinari in favore dei lavoratori dipendenti da aziende in crisi ».

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 26 *luglio* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 56, è così modificato:

« L'assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale è autorizzato a concedere ai lavoratori che risultavano occupati: presto il Palace Hotel di Mondello (Palermo) alla data del 30 ottobre 1979; presso l'albergo Sicilia di Giarre alla data del 31 gennaio 1980; presso la ditta « Le Venetiche » di Venetico alla data del 1° luglio 1979; presso la ditta Bertino Francesco di Giammoro (Pace del Mela) alla data del 19 luglio 1979; presso la ditta Milanese e Giannetto di Torregrotta alla data del 25 maggio 1979; presso la ditta Le Fauci Giuseppe fu Andrea di Valdina alla data del 9 agosto 1979 e presso la ditta Calabrese Filomena di Saponara alla data del 15 settembre 1978; presso l'azienda Cora-Confezioni di Messina alla data del 7 marzo 1980 e licenziati con decorrenza dal 13 marzo 1980; presso la Manifattura meridionale mobili S.p.a. di Palermo alla data del 21 febbraio 1980; presso la Grafindustria editoriale S.p.a. di Palermo alla data del 21 dicembre 1979; presso la S.p.a. Molini e Pastificio saccense (SAMPS) di Sciacca alla data del 29 gennaio 1980; presso la ditta Nissometal di Nissoria alla data del 1° maggio 1980, una indennità straordinaria pari all'80 per cento della retribuzione percepita o spettante alle suddette date, per un periodo di quattro mesi a decorrere dalla data del licenziamento, sempre che per il predetto periodo di quattro mesi sussista il requisito della mancanza di retribuzione. Qualora detto requisito venga meno prima della scadenza dei quattro mesi, l'indennità spetta per il periodo in cui il lavoratore è stato privo di retribuzione ».

Art. 2.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 luglio 1980

D'ACQUISTO

MACALUSO

LEGGE 21 luglio 1980, n. **74**.

Contributo straordinario a favore della XXIV rassegna cinematografica internazionale di Messina e Taormina e del festival internazionale del teatro edizione 1978.

(*Pubblicata nella* Gazzetta ufficiale *della Regione n.* 34 *del* 26 *luglio* 1980)

REGIONE SICILIANA

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti è autorizzato ad erogare un contributo straordinario di lire 30 milioni e di lire 80 milioni rispettivamente in favore dell'azienda autonoma di soggiorno e turismo di Taormina e dell'ente provinciale per il turismo di Messina da destinare al ripianamento del deficit registratosi in occasione della realizzazione della XXIV rassegna internazionale di Messina e Taormina e del festival internazionale del teatro edizione 1978.

Art. 2.

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge si fa fronte con parte delle disponibilità del cap. 60751 del bilancio della Regione per l'anno finanziario in corso.

Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, addì 21 luglio 1980

D'ACQUISTO

LO GIUDICE

(11397)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100810040)